

## CXCIII.

## TORNATA DEL 1° GIUGNO 1907

## Presidenza del Presidente CANONICO.

**Sommario.** — *Congedi* — *Commemorazione del senatore Menafoglio: si associa, a nome del Governo, il ministro di agricoltura, industria e commercio* — *Proposta del senatore Pasolini per il senatore Cambray-Digny; dopo osservazioni del senatore Pierantoni, si stabilisce che essa sarà iscritta all'ordine del giorno per una prossima seduta* — *Si riprende la discussione del disegno di legge: « Riposo settimanale » (N. 390-A)* — *All'articolo 6 parlano i senatori Arrivabene, Pisa, Tassi, Carafa D'Andria, Vischi, Cavasola, Pierantoni, Casana, Sonnino, Arcoleo, relatore, e il ministro di agricoltura, industria e commercio* — *Il Senato non approva un emendamento proposto dai senatori Arrivabene e Visocchi, e vota l'art. 6 nel testo dell'Ufficio centrale* — *Approvati l'art. 7 con un emendamento dell'Ufficio centrale, dopo osservazioni del ministro di agricoltura, industria e commercio e dei senatori Cavasola ed Arcoleo, relatore* — *Senza osservazioni si approva l'art. 8* — *Votasi l'art. 9 con un emendamento proposto dal senatore Pisa, dopo chiarimenti dati dal relatore e dal ministro al senatore Roux* — *Anche l'art. 10 approvati dopo spiegazioni chieste dal senatore Pisa, e date dal ministro di agricoltura, industria e commercio* — *Il senatore Casana svolge un articolo aggiuntivo, proposto d'accordo col senatore Tassi; l'Ufficio centrale ed il ministro dichiarano di accettarlo, ed il Senato lo approva* — *Senza osservazioni si approvano gli articoli da 11 a 15, ultimo del disegno di legge* — *Nella discussione generale del disegno di legge: « Provvedimenti relativi alle tombole e alle lotterie » (N. 463-A), parlano il senatore Colonna Fabrizio, relatore, il ministro delle finanze, ed il senatore Cadolini* — *Si approvano i due articoli del disegno di legge nel testo modificato dall'Ufficio centrale* — *Approvazione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzione di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1906-907 » (N. 555)* — *Discussione del disegno di legge: « Stazione di granicoltura in Rieti » (N. 454)* — *Parlano nella discussione generale i senatori Arrivabene, Sonnino, Melodia, relatore, ed il ministro di agricoltura, industria e commercio* — *Si approvano i tre articoli del disegno di legge* — *Proposta del senatore Cavalli relativa all'ordine del giorno; è consentita dal Senato.*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, e i ministri di agricoltura, industria e commercio, delle guerra e delle finanze.

FABRIZI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

**Congedi.**

PRESIDENTE. I senatori Patamia e Candiani domandano congedo, il primo di un mese e l'altro di 15 giorni per motivi di salute.

Se non vi sono osservazioni questi congedi s'intendono accordati.

**Commemorazione del senatore Menafoglio.**

PRESIDENTE. Signori senatori. Or fa appena un'ora ho ricevuto dal nostro collega, il prefetto di Genova, il seguente telegramma:

« Compio il doloroso ufficio di partecipare a V. E. la morte del marchese Paolo Menafoglio senatore del Regno ».

L'angustia del tempo non mi consente che brevi parole su quest'altro collega di cui si annunzia così inaspettatamente la perdita.

Nato a Modena il 1º ottobre 1846, ne fu sindaco e fece parte di parecchie amministrazioni civiche. Deputato dal 1896, dopo tre legislature fu nominato senatore il 4 marzo 1905, ma la malferma salute non gli permise di intervenire con frequenza alle nostre sedute.

Egli aveva modi signorilmente gentili; da un fondo di mestizia irradiante sul suo volto si scorgevano in modo patente le interne sofferenze dell'animo.

Il Senato deplora l'imatura sua morte e si unisce al lutto della famiglia.

Mi sono affrettato, interpretando i voti del Senato, a mandare per telegramma le nostre condoglianze. (*Approvazioni*).

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Il Governo si associa ai sentimenti di rimpianto, tanto nobilmente manifestati dal nostro Presidente, per la perdita dolorosa del senatore Menafoglio (*Bene*).

**Proposta del senatore Pasolini.**

PASOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASOLINI. Mi permetterei di richiamare l'attenzione del Senato sulla convenienza di onorare con un ricordo marmoreo la memoria del conte Guglielmo Digny, decano del Senato, morto nel dicembre scorso.

Egli fu nominato senatore nel marzo del 1860, quando, fatte le annessioni, il Ministero Cavour chiamò al Senato i patrioti Lombardi, Emiliani e Toscani. Fu allora che tra questi entrarono Giovanni Durando e Manfredo Fanti; Alessandro Manzoni e Gino Capponi.

Con le nomine memorabili del marzo 1860, il Senato piemontese diventò Senato italiano; e nel marzo 1861, il Parlamento proclamò il Regno d'Italia.

Per quasi cinquant'anni il Digny fu senatore attivissimo, specialmente in qualità di membro della Commissione permanente di finanze. Profondi, minutissimi erano i suoi studi sui bilanci, come attestano le tante e veramente importanti relazioni da lui lasciate, le quali addimostrano come in buona parte, per l'opera del Digny, il Senato abbia realmente esercitato l'alto suo compito di controllo e di garanzia sopra tutta l'amministrazione dello Stato.

Fu detto pubblicamente, e più volte l'ho sentito ripetere dai miei colleghi, che senza l'oculatezza e senza il coraggio di affrontare l'impopolarità che mostrò Guglielmo Digny, quando era ministro delle finanze, la finanza italiana non si troverebbe al posto in cui oggi si trova.

Il senatore Finali, che ricordò qui di essere stato collaboratore del ministro Digny negli anni più travagliati per la finanza italiana, lo dichiarò apertamente *uno dei suoi più integri restauratori*. Ed alla memoria del Digny si va ora rendendo giustizia ed onore.

Da poche ore ho saputo che il deputato Chimirri, ex-ministro, ne farà una commemorazione in Firenze. Egli certamente saprà dimostrare tutta l'importanza storica e politica della figura del Digny durante il periodo del Risorgimento; io qui mi limito a richiamare l'attenzione del Senato, se dopo una carriera tanto lunga, tanto completa, iniziata in momenti così memorabili e condotta sempre con tanto zelo e con tanta efficacia, durante quasi tutto il primo mezzo secolo della vita del Senato d'Italia, non fosse il caso di fare per Guglielmo Digny, nostro decano, quello che fu già fatto per non pochi nostri benemeriti colleghi, ponendone un ricordo marmoreo nelle sale del Senato. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Il Senato ha udito la proposta del senatore Pasolini; se non si fanno osservazioni...

PIERANTONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI. Certe proposte si debbono mettere all'ordine del giorno. Non si è mai presa una simile deliberazione, seduta stante. Quando è morto qualche membro dell'Assemblea al

quale si volle fare qualche onoranza speciale, la proposta venne messa all'ordine del giorno. Altra volta si propose di fare un regolamento a questo proposito. Se domani si viene a proporre un busto per una persona poco conosciuta nel paese, chi è che si vorrebbe opporre? Nessuno. Ripeto, non è possibile di prendere una simile deliberazione sollecitamente, senza metterla all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Per aderire al desiderio del senatore Pierantoni la proposta del senatore Pasolini sarà messa all'ordine del giorno di una prossima seduta, così ciascuno avrà tempo di riflettere e di fare le sue osservazioni.

#### Seguito della discussione del disegno di legge sul riposo settimanale (N. 390-A).

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione del disegno di legge sul riposo settimanale.

Come il Senato ricorda, la discussione si è ieri arrestata all'art. 5 che fu approvato.

Passeremo all'art. 6 che rileggo:

Il riposo incomincerà alle 12 della domenica, e sarà permesso il lavoro nelle ore antimeridiane, per non più di cinque ore, nelle imprese seguenti:

1° negozi di generi alimentari e di combustibili;

2° istituti di previdenza, di assicurazione, agenzie di emigrazione, di collocamento, di pubblicità, di pegno e simili;

3° laboratori di parrucchiere.

Per questi ultimi i Consigli comunali, su richiesta degl'interessati, potranno spostare il riposo ad altro giorno della settimana.

ARRIVABENE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ARRIVABENE. Parmi cosa poco utile il fissare in una legge di questa natura che il riposo incomincerà alle 12 della domenica, e che sarà permesso nelle ore antimeridiane anche alle agenzie di emigrazione di tenere aperto il loro ufficio. Il legislatore ha creduto di arginare con apposita legge questa fiumana, questo esodo d'italiani, che a centinaia di migliaia ogni anno abbandonano la patria, di proteggere questi infelici che attraversano l'Oceano e seguirli fino al giorno in cui hanno trovato una stabile occupazione oltremare: questo io lo

comprendo; ma che ci sia un ufficio il quale possa nei giorni festivi tenere aperto ad eccitamento della emigrazione, questo io non lo comprendo.

Io richiamo l'attenzione dell'onor. ministro e dell'onor. relatore dell'Ufficio centrale ad osservare che non possiamo consacrare in questa legge l'approvazione di questo fenomeno che ridonda a danno dell'Italia. A danno nostro, perchè sappiamo che oggidì le provincie meridionali difettano di braccia. E poi si deve anche considerare che i mediatori che accaparrano questi emigranti potranno valersi di questa legge per dire che il Governo è con loro.

Se molte terre feraci italiane rimangono nei momenti delle operazioni agricole prive di braccia, se queste terre non danno il frutto che debbono, ciò malgrado i proprietari di esse debbono ogni due mesi corrispondere fedelmente all'esattore quanto a questo spetta. Credo quindi proprio che fra le agenzie, che possono rimanere aperte la domenica, non debbono essere comprese le agenzie di emigrazione. Poichè si tratta di una legge che è volta tutta a vantaggio del proletario, si potrebbe comprendere nel privilegio quelle istituzioni che operano a vantaggio degli operai come le cooperative di produzione, di consumo, ecc.

Io faccio dunque la proposta, anche a nome dell'onor. Visocchi, che sian tolte le parole « agenzie di emigrazione ».

PISA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PISA. Apprezzo altamente le ragioni dette dall'onor. collega Arrivabene; ma parmi che non si sia tenuto conto dei motivi che hanno indotto il legislatore a comprendere in questo articolo le agenzie di emigrazione.

Divido perfettamente l'avviso degli onorevoli Arrivabene e Visocchi, che il fenomeno dell'emigrazione non debba essere incoraggiato, nè in questa legge vi sarebbe sede per tale incoraggiamento; ma il motivo che ha indotto il legislatore a fare alle agenzie di emigrazione un privilegio, è perchè esse sono di aiuto a coloro che hanno deciso di emigrare ed hanno bisogno di avere tutti quegli schiarimenti che possono rendere meno peggiore la loro condizione: se fosse altrimenti, mi associerei di gran cuore all'amico, senatore Arrivabene, perchè non vorrei certo mantenere l'eccezione per le agenzie

di emigrazione, nel senso che possano lavorare anche di festa per facilitare l'esodo degli emigranti.

Purtroppo i nostri emigranti, sono reclutati il più sovente, non solo tra le classi più povere, ma fra le più ignoranti, e ad essi il non sapere un orario preciso può cagionare conseguenze gravissime, come la perdita dell'ordinaria partenza del piroscafo, la sosta forzata nel porto di partenza senza mezzi; in fine una sequela di sofferenze e di dispendi. Questa la ragione per cui è stata messa qui l'agenzia di emigrazione. Io spero che i colleghi, una volta capito lo scopo puramente umanitario e di necessità che ha fatto porre questo inciso, non insisteranno. Chè, se si trattasse di fomentare l'emigrazione, non solo non avrei preso la parola in contrario alla proposta dell'onor. Arrivabene, ma la sottoscriverei, perchè il Governo con nessuna legge deve favorire l'emigrazione, nel senso di eccitare i nostri connazionali a prendere la via dell'estero.

ARRIVABENE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ARRIVABENE. Allo scopo umanitario, onorevole mio contraddittore, ha già provveduto il legislatore con apposita legge; ha già provveduto a che gli emigranti non cadano in mano di speculatori di carne umana; ha già provveduto per evitare che questi infelici, i quali emigrano e che sono abbandonati sulle coste del Brasile o in altri paesi remoti, abbiano, giunti là, ad essere in balia del caso. Ma qui non si tratta altro che di agenzie di emigrazione: sta bene che sono autorizzate per legge, ma ad ogni modo esse sono imprese private. Hanno disponibili sei giorni della settimana, che vale mantenerle aperte proprio nel giorno stabilito per il riposo?

Se consideriamo la questione dei piroscafi che salpano, si entra in un altro ordine di idee; ma nelle agenzie invece non si tratta che di avere notizie sul modo come si possa facilmente emigrare dal paese natio per andare in terra straniera. Francamente, io credo che non vale la pena di fare assurgere ad importanza l'apertura di queste agenzie in dati periodi della giornata destinata al riposo!

In antitesi poi stanno fatti che non sto qui ad enumerare; dirò solo che vi sono altre istituzioni, tutte a vantaggio di operai, perchè

fondate da operai, le quali non godono di questo beneficio.

TASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TASSI. Ho chiesto la parola per dichiarare recisamente come io sia perfettamente d'accordo col collega Arrivabene nella proposta ch'egli fa, di sopprimere, nell'articolo che noi stiamo discutendo, l'accenno alle agenzie di emigrazione. Io comprendo l'importanza delle osservazioni fatte testè dall'onor. Pisa, ma, francamente, mi sembra che l'eccezione estesa a coteste agenzie costituisca una contraddizione o un anacronismo collo spirito della legge. Noi stiamo regolando il riposo, ma il riposo degli operai, i quali lavorano rimanendo fra noi, di quelli che danno alla patria le loro sane energie e che per la terra nostra e per la sua prosperità si vanno diuturnamente affaticando nelle officine nostre e nei nostri negozi; ma, per ciò appunto, io non posso comprendere una eccezione a favore di coloro i quali abbandonano il paese natio, favorendo gl'interessi degli agenti, che speculano su questa emigrazione.

Il collega Pisa, contro osservando all'amico Arrivabene, ha adoperata una parola che, secondo me, chiaramente definisce la condizione di codesti istituti speciali. Egli ha detto: *reclutamento* di emigranti. Ora il reclutamento non esprime un concetto di spontaneità, ma piuttosto di eccitamento ad emigrare, facendo balenare innanzi agli occhi di molta povera gente, che soffre perchè la nostra terra non si presenta per tutti come l'*alma parens frugum*, una fortuna migliore in lontane regioni. Ed ecco come l'agenzia di emigrazione diventi una specie di comitato di agitazione fra i nostri concittadini per indurli a fuggire la patria, eccitati a trasportare i loro penati in plaghe lontane, raffigurate come la terra promessa, e dove soventi incontrano disinganni crudeli e irreparabili sciagure.

Le agenzie di emigrazioni contrastano, a mio avviso, all'indole, alla natura e ai veri scopi di questa legge. Ed è per ciò che dichiaro associarmi alla proposta del senatore Arrivabene, pur non disconoscendo il valore delle considerazioni economiche che il collega Pisa ha prospettato a questo alto Consesso.

PISA. Domanda di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISA. Mi duole di non essere stato udito dal collega Tassi.

TASSI. Dica compreso.

PRESIDENTE. Prego di non interrompere.

PISA. Se avessi usato la parola *reclutamento*, certo l'onor. mio amico Tassi avrebbe avuto ragione di ribattere il mio avviso, anche basandosi su questa mia parola. Ma il reclutamento entrerà certo ed entra nelle funzioni di queste agenzie. Per parte mia, non merita alcuna considerazione, e mi sono limitato puramente e semplicemente ad accennare all'ufficio di aiuto, di sussidio, a questi disgraziati ignoranti, già in viaggio per l'Estero, già sulla via di espatriare e che hanno spesso bisogno di una parola d'indicazione sulla strada che devono percorrere per evitar loro il pericolo di rimanere per via senza mezzi, senza guida e senza appoggio.

CARAFÀ D'ANDRIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARAFÀ D'ANDRIA. Ho domandato la parola per fare una semplice dichiarazione di voto su questo emendamento.

Mi duole molto di non essere d'accordo con i miei carissimi colleghi Arrivabene e Tassi. Il problema della emigrazione è talmente importante e tiene a cagioni fondamentali di condizioni economiche generali tali che a me pare che lasciare aperto l'ufficio di emigrazione poche ore più o meno non possa costituire un ostacolo all'emigrazione e non è da questo punto che il Senato del Regno debba abbandonare l'arduo problema.

L'emigrazione è un fenomeno che si determina per certe condizioni economiche deplorabili di una gran parte del nostro paese, quindi a me pare che lasciando un ufficio chiuso per poche ore non si concorre di certo a determinare un ostacolo alla emigrazione. D'altra parte quelli che vengono in città e si dirigono agli uffici di emigrazione sono gente che ha già deliberato di emigrare.

Noi, come tutti i paesi, non impediamo l'emigrazione, riconosciamo la legittimità degli appositi uffici, e poi facciamo loro un piccolo dispettuccio, li facciamo star chiusi qualche ora di più alla settimana.

Date le ragioni che hanno mosso gli onorevoli colleghi Arrivabene e Tassi a questa esclusione dall'articolo della legge di questa facoltà, non mi pare che essa possa condurre minimamente a raggiungere lo scopo.

Voterò dunque contro questo emendamento.

ARCOLEO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARCOLEO, *relatore*. L'Ufficio centrale non mancò di occuparsi di questa questione, ma, di fronte a leggi dell'indole di quella che abbiamo dinanzi, non è facile determinare i vincoli e le sanzioni. Gli onorevoli Arrivabene, Visocchi e Tassi credono che si possa via via, con questi espedienti, dimostrare, non fosse altro, che sarebbe bene che moltissimi, i quali vogliono emigrare, rimangano nel nostro territorio. Data l'importanza di un'agenzia di emigrazione con profili così larghi, da indurre quasi a significare come rimedio questo espediente, non facciamo che ingrossare la questione; e mi pare quindi che debba essere posta ai minimi termini. È il caso di impedire alle agenzie di emigrazione di rimanere aperte per quelle ore che segna l'articolo della legge? È un vincolo alla libertà; e s'impedisce in questo modo la speculazione? Io non ho mai saputo che la speculazione abbia i giorni di magro e i giorni di grasso, o che possa farsi la domenica o non piuttosto il sabato e il lunedì; e d'altra parte non è tolto all'emigrante di poter accedere il sabato e domandare quelle informazioni o avere quegli aiuti, per cui deve aspettare poi il lunedì con tanto disagio suo, che è quello precisamente che lo spinge ad emigrare.

Ma, in ogni modo, siccome questa è una questione di vincoli e di sanzioni, l'Ufficio centrale, come delegazione del Senato, non osa in questo fare delle proposte formali, quando vengono da varie parti del Senato dei dubbi e si accenna a delle proposte. In quel che riguarda la libertà individuale, l'Ufficio centrale crede che sia il miglior sistema, il suo principale dovere, quello di rimettersene al Senato; così sarà l'Assemblea che crede nel suo apprezzamento di poter apporre questi vincoli e queste sanzioni.

VISCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VISCHI. Sono lieto delle parole dell'onorevole relatore, cioè di rimettersi pienamente al giu-

dizio del Senato, non facendone l'Ufficio centrale una questione, come si suol dire, perchè quest'articolo, e, più che quest'articolo, queste speciali parole che si leggono nel n. 2 dell'articolo sono tali da meritare qualche considerazione.

Dice benissimo l'onorevole Carafa D'Andria: il fenomeno della emigrazione è molto complesso e le cause determinanti sono economiche, sono sociali, e invano si cercherebbe di ostacolarlo con piccoli mezzi. Ma, ottimo amico mio, i fenomeni sociali non vanno trascurati in niuna delle sue manifestazioni, e vanno guardati dal profilo degli interessi attuali del nostro paese.

Lungi da noi, e del pari lungi da me, il desiderio di limitare la libertà dei cittadini che credono far meglio emigrando, ma lungi egualmente dal proposito del legislatore d'agevolare in tutti i modi possibili questo esercizio di libertà, che oggi si risolve in una vera iattura, anche morale del paese.

Noi cominciammo col preoccuparci della sorte riservata agli emigranti, e con una speciale legge volemmo provvedere in nome di tutti i principii precipuamente d'umanità per quanto riguardava il loro reclutamento, la loro spedizione, il loro arrivo al luogo di destino. Fu una protezione dell'emigrazione e fu cosa santa; ma quella legge dell'emigrazione finì con l'agevolare moltissimo l'emigrazione senza distruggere neanche il danno che si voleva innanzitutto distruggere, cioè la speculazione di quanti facevano la tratta dei bianchi.

Avevamo a deplorare tanti di quei mercati innominabili, ma credo che ne possiamo deplorare altrettanti oggi, perchè, fatta la legge trovato l'inganno, vediamo in pratica che oggi si fa sotto altro nome, con una vernice di legalità quello che si faceva prima. Volevamo proteggere i cittadini che si proponevano di emigrare e abbiamo finito coll'agevolare l'emigrazione.

Quali le conseguenze? Le conseguenze, o signori, credo che non siano di questa o quella regione, ma sono risentite in tutta Italia, cominciando dalla Basilicata, di cui è lustro e decoro l'onorevole ministro Lacava, che qui presente mi ascolta con tanta gentilezza e dalla stessa provincia di Bari, alla quale appartengo, e dove già manca assolutamente la mano d'o-

pera, e così via dicendo di tutte le sessantanove provincie.

Non modificheremo la legge dell'emigrazione per questo, non limiteremo la libertà dei cittadini, ma non dobbiamo creare ancora delle altre agevolazioni.

Ecco perchè mi associo alla proposta del senatore Arrivabene e del senatore Tassi, dichiarando che forse non mi sarei preoccupato di tali novelle agevolazioni, se noi non le creassimo a danno di un'altra classe di cittadini, che con questa legge e a nome dei principii d'igiene e d'umanità ecc. vogliamo beneficiare.

Se vogliamo prescrivere il riposo festivo, perchè toglierlo a coloro che lavorano nelle agenzie di emigrazione? Evidentemente per non dare fastidi agli emigranti, e per agevolar loro il cammino, e sia pure considerando, come diceva il senatore Carafa D'Andria, che costoro si trovano già sulla via, e la determinazione l'hanno già presa, e non ritorneranno indietro per così poco. Ma quando trovo in conflitto un interesse degli emigranti che abbandonano la patria e l'interesse degli impiegati delle agenzie di emigrazione che restano a lavorare nella patria, devo preferire questi ultimi e, nel determinare il mio voto, lasciare i primi al loro destino. Chi lascia la patria comincia a perdere un pochino di diritto alla preferenza del legislatore italiano. Ecco perchè io mi unisco assai volentieri alle proposte fatte dai senatori Arrivabene e Tassi.

CAVASOLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVASOLA. Non era mia intenzione di prender parte a questa discussione incidentale, anche perchè, in fondo, io sarei del parere dell'Ufficio centrale, che il Senato faccia come creda in cosa che, per me non ha un valore di massima. Ma il discorso che ha pronunciato ora l'onor. Vischi ampliando e ricalcando sugli argomenti dell'onor. Tassi, potrebbe, secondo me, avere per effetto di portare il Senato a decidere questa questione per un criterio molto diverso da quello che lo dovrebbe, secondo me, guidare.

Io non credo affatto che l'agenzia aperta o chiusa alla domenica possa fare aumentare o far diminuire l'emigrazione. Bisogna prima di tutto sapere come è organizzata questa funzione.

L'agenzia di emigrazione non deve essere neppure intesa, come la prospettava l'onor. Carafa d'Andria, perchè non si tratta dell'agenzia nel porto di partenza, dove si potrebbe confondere benissimo coll'agenzia della Compagnia di navigazione; e allora potrebbe stare aperta per l'eccezione della quale godono le imprese dei trasporti pubblici. L'agenzia di emigrazione, secondo la legge del 1901 sull'emigrazione, non è dappertutto, nè solamente nei porti. Il vettore ne ha una per circondario. Ora se vi fosse una ragione di lasciare aperta nel giorno del riposo generale un'agenzia di emigrazione potrebbe essere soltanto questa; di lasciare a quelli che devono partire la possibilità di riunirsi insieme in giorno non di lavoro, di dar modo a quelli che ne hanno bisogno o di ritirare il biglietto, o di fare la spedizione per conto loro; non sarà mai dall'agenzia circondariale, aperta per quattro ore del giorno di festa, che si farà la propaganda per l'emigrazione. In quel giorno andranno all'agenzia quelli che già hanno destinato di partire; in questi termini va posta la questione. La propaganda si farà durante la settimana, nei paesi, per mezzo dei diversi subagenti, da quella gente che gira, se mai, per compiere quella funzione condannevole dell'accaparramento. Dice condannevole, per mio convincimento, perchè la legge ammette colle sue espressioni l'accaparramento ed il reclutamento.

Ma su questo passiamo oltre. Ora ciò che il Senato, a mio rispettoso avviso, deve risolvere, è soltanto questo: è utile, è necessario per gli emigranti che hanno bisogno di raccogliere le loro informazioni e di ritirare i biglietti prepagati, ammessi dalla legge e dal regolamento, magari per partire col piroscalo del lunedì, che essi possano far capo nella domenica all'agenzia per avere la tessera di viaggio sulla ferrovia fino al porto di imbarco, di avere un posto di ritrovo, di informazioni, di guida e di notizie? Ecco tutto.

Se lo credete necessario, fate l'eccezione. Credete invece che non sia necessario? escludete l'eccezione. Gli emigranti sacrificheranno un giorno di più di lavoro e partiranno il sabato, se non vogliono perdere il piroscalo del lunedì.

Prego quindi i miei onorevoli colleghi di non voler esagerare l'importanza del tener

aperto un ufficio per circondario, vale a dire, fuori in gran parte dei luoghi dai quali partono gli emigranti per poche ore in un giorno festivo, a scopo solo di raccogliere informazioni e di avere una guida.

Questa disposizione di legge non ha infatti altro scopo. (*Approvazioni*).

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Dopo le osservazioni dei vari oratori, che hanno svolto ampiamente le ragioni in favore e contro, sarebbe inutile fare altre considerazioni sulla proposta del senatore Arrivabene. Mi si consenta però di spiegare perchè fui indotto a comprendere le agenzie di emigrazione tra gli uffici ai quali si consente che restino aperti, la domenica, fino alle ore 12, durante 4 ore, secondo la proposta ministeriale; 5, secondo quella della Commissione.

Noto anzitutto che l'eccezione comprende uffici e agenzie che importa non si chiudano un intero giorno, nell'interesse del pubblico, che può avere relazioni con gli uni e con le altre: pubblico in massima parte composto delle classi meno abbienti.

Questa ragione mi indusse ad aggiungere anche le agenzie di emigrazione, per le ragioni con tanto acume poste in evidenza dal senatore Cavasola e da altri onorevoli suoi colleghi.

Ma è sempre vero che anche le parole hanno la fortuna loro; e questa non è propizia, nell'ora presente, alla parola « emigrazione ». Si dubita che, consentendo l'indicata apertura delle agenzie di emigrazione, si offra una facilitazione all'esodo dei nostri lavoratori al di là dei confini della patria. Questo spiega la ripugnanza ad accogliere una disposizione, la quale sembra in contraddizione colla riforma già presentata al Parlamento con lo scopo di togliere dalle nostre leggi quanto giova o influisce a facilitare l'allarmante movimento migratorio delle popolazioni campagnuole.

Non nego che il dubbio sia fino a un certo punto ragionevole, non essendo improbabile che gli operai approfittino del giorno festivo per recarsi alla agenzia di emigrazione.

Ma d'altra parte, non si può disconoscere che dalla chiusura dell'agenzia possano frequente-

mente derivare gli inconvenienti con tanto acume segnalati dal senatore Cavasola, con pregiudizio degli emigranti già pronti a partire.

Qualunque delle opposte opinioni sia accolta, non si potranno evitare i temuti inconvenienti. E del resto lo stesso ragionamento si potrebbe fare rispetto alle agenzie di pegno, comprese anch'esse nelle eccezioni dell'articolo. Non poche tra esse pur troppo sono focolari di usura, sicchè potrebbe sembrare utile non lasciarle aperte anche la domenica per togliere la facilità di recarvisi il giorno del riposo. D'altra parte consideriamo che si può veramente aver bisogno di esse, che non sempre tutte sono usuraie e spogliatrici, e che sarebbe non a vantaggio, ma a danno degli umili, costringerli a sottrarre al lavoro le ore che devono impiegare per le operazioni dei prestiti a pegno. Posta la questione in questi termini, io mi trovo nelle stesse condizioni d'animo dell'Ufficio centrale, col quale, nella discussione di questo disegno di legge, ho proceduto sempre pienamente d'accordo; e quindi non intendo discostarmi neppure sopra questo punto dalla sua opinione, e al pari di esso me ne rimetto interamente al Senato. (*Benissimo*).

PRESIDENTE. Gli onor. Arrivabene e Tassi avrebbero dunque proposto a questo articolo il seguente emendamento: « i sottoscritti propongono che siano tolte dall'art. 6 le parole: *agenzie di emigrazione* ». Non potendosi porre ai voti la soppressione di una disposizione di un articolo di legge, l'emendamento si riduce a questo, che il numero secondo dell'art. 6 sia concepito in questi termini:

« 2º istituti di previdenza, di assicurazione, agenzie di collocamento, di pubblicità, di pegno e simili ».

L'onor. ministro e l'Ufficio centrale hanno già dichiarato che relativamente a questo emendamento si rimettono alla deliberazione che vorrà prendere il Senato.

Allora lo pongo ai voti. Coloro che intendono accettare l'emendamento proposto dall'onor. Arrivabene e dall'onor. Tassi, favoriscano di alzarsi.

(Dopo prova e controprova l'emendamento non è approvato).

ARRIVABENE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ARRIVABENE. Illustre Presidente, noi non avevamo udito l'appello che ella ha fatto al Senato per votare l'emendamento. La preghiamo quindi di voler consentire a fare una controprova della controprova.

PRESIDENTE. Mi dispiace che l'onor. Arrivabene non abbia sentito, ma io ho invitato il Senato a pronunciarsi in merito a quell'emendamento. Non credo quindi che il Senato possa tornare sulla deliberazione già presa.

CASANA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASANA. Prima che si metta in votazione tutto l'articolo 6, desidererei promuovere dall'onorevole ministro una dilucidazione. L'ultima parte rispetto ai laboratori dei parrucchieri dice: « per questi ultimi i Consigli comunali su richiesta degli interessati potranno spostare il riposo ad altro giorno della settimana che non sia la domenica ». Ora, l'esempio di fatti avvenuti in una nostra città prova che vi possono essere disaccordi vivissimi sulla giornata più adatta per la chiusura di riposo dei laboratori di parrucchiere, secondochè questi sieno nei sobborghi o nell'interno della città. Nei sobborghi le necessità della clientela operaia rendono necessario poter tenere aperto il negozio nei giorni festivi, mentre nell'interno gli esercenti aspirano a godere della giornata comune di riposo. Quindi desidererei dall'onorevole ministro che egli voglia compiacersi di dire, se fra le facoltà del Consiglio comunale di spostare il riposo ad altro giorno della settimana, abbia da comprendersi anche quella di fare distinzione tra i sobborghi e l'interno della città.

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. Anch'io sono disinteressato in questa questione, ma obbediamo ai grandi insegnamenti. Mirabeau disse che i legislatori debbono occuparsi a preferenza delle cose che non li interessano direttamente. Oggi c'è una concordia in tutte le città che hanno una guarnigione, che hanno delle ufficialità; in esse si è convenuto di chiudere le botteghe dei parrucchieri dalle due pom. in poi. Ora, pensate per esempio a città, come Roma, come Milano, come Torino, in cui vi sono feste nazionali; a Roma in cui vi è un corpo diplomatico ed un altro, che si vuole per forza far chiamare tale



senza esserlo, quello cioè degli inviati presso la Santa Sede.

In alcuna di queste solennità il volere impedire che siano aperti i negozi, perchè i giovani, gli ufficiali che debbono andare a Corte e che hanno bisogno di fare un po' di toletta, non trovino i parrucchieri, è cosa impossibile a comandarsi dal legislatore; tanto più che i parrucchieri sono uomini potenti. Il barbiere di Luigi XIV prendendo il naso del Re, disse: ho i destini della Francia in mano. Perciò vorrei che si lasciasse un po' di latitudine ai parrucchieri e sarei contento che quello spirito di corporazione medioevale, che fu abolito, riprendesse col principio di associazione a lasciare a questi industriali il modo di poter fare la barba a tanti miei colleghi.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Mi pare che le disposizioni dell'articolo 6 rispondano pienamente e soddisfino ai desideri dell'onore Pierantoni. Infatti si stabilisce che i laboratori dei parrucchieri possano rimanere aperti durante 5 ore il mattino della domenica, e che con deliberazione dei Consigli comunali locali, sentiti gli interessati, si possa spostare il giorno del riposo.

Aggiungo che si è seguito per i parrucchieri il sistema adottato in tutte le altre disposizioni del disegno di legge, nelle quali si è tenuto conto delle condizioni speciali delle varie industrie. Non riuscirà facile conciliare i desideri e gli interessi dei principali e dei salariati.

In non poche città essi vennero ad accordi ed a compromessi, dai quali punto o ben poco si discostano le norme regolatrici dell'art. 6; ma tale accordo non sempre si ottiene.

I dubbi espressi dal senatore Pierantoni mi pare siano eliminati, tanto più che la disposizione del disegno di legge, così come fu emendata dall'Ufficio centrale, accontenta tutti gli interessati, se, come debbo credere, dei loro desideri furono interpreti le Associazioni che li rappresentano.

Vengo alla domanda rivolta dal senatore Casana.

Allorchè me ne fece ieri parola, mi parve che si potesse esaminare la convenienza di acco-

gliere la distinzione da lui proposta. Ma dopo aver ponderato le conseguenze che ne potrebbero derivare, non credo opportuno introdurla nella legge. Basterebbe ad escluderla l'eventuale pericolo di quella concorrenza dannosa che lo stesso senatore Casana vorrebbe allontanare con l'articolo aggiuntivo che discuteremo tra breve.

Del resto, le facoltà date alle autorità locali danno modo di evitare molti inconvenienti e di tener soprattutto conto delle varie condizioni e dei diversi bisogni dei luoghi.

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. Io desideravo che si mantenesse quello che è oggi nella concordia dei barbieri, perchè dare questa podestà ai comuni, dove i partiti usano di tutte le armi legali a scopo di propaganda elettorale, è cosa gravissima. Felice lei che, lontano dalla sua isola, vive sempre nella sua capitale, e le vorrei far vedere, dove io ho una campagna, che cosa succede nel momento delle elezioni. Le guardie municipali, che sono alla dipendenza del partito dominante, hanno la consegna di fare le contravvenzioni ai nemici e non agli amici, e accadranno guai per le contravvenzioni e per i rapporti. Ad ogni modo vedremo che cosa accadrà; ma crede seriamente il senatore Casana che dicendo *una frazione* (a Caserta ce ne sono 13 di frazioni) dove vi sarà un barbiere da strapazzo di campagna, la legge sarebbe per questo applicata? Ma chi andrà a chiudergli il negozio? Le applicazioni di questa legge sono poetiche e non se ne farà niente.

CASANA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CASANA. La mia osservazione era suggerita da un fatto positivo. Nella mia città i barbieri si posero di accordo nel concetto che nei sobborghi rimanessero aperte le botteghe nella domenica e chiudendole il lunedì e viceversa nell'interno della città. Questo dato di fatto aveva suggerito la mia domanda nella quale ad ogni modo non insisto.

SONNINO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SONNINO. All'art. 6, al comma terzo si dice: « Per questi ultimi i Consigli comunali su richiesta degli interessati, potranno spostare il riposo ad altro giorno della settimana ».

Ma questi «interessati» chi sono? Il pubblico, gli operai, o i padroni?

Mi pare che debbano essere gli operai ed i padroni. Bisognerebbe togliere la parola «interessati» che genera equivoco e mettere: «a richiesta concorde dei padroni e locatori d'opera».

ARCOLEO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARCOLEO, *relatore*. Mi pare non vi possa esser dubbio sulla parola «interessati». In fondo i Consigli comunali debbono guardare la condizione delle cose.

Se la parola «interessati» si riferisce allo spirito e al testo dell'articolo non si può uscire fuori da questa sfera, dei parrucchieri e dei salariati, perchè, ripeto sempre le stesse parole, dovremmo dire a richiesta dei garzoni, dei commessi, dei parrucchieri. Ma un legislatore non si può occupare di questo; è il regolamento che determinerà meglio le modalità di sviluppo, ma la parola «interessati» è quella che si usa in ogni testo di legge.

PRESIDENTE. L'onor. Sonnino fa qualche proposta formale?

SONNINO. Nossignore.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'art. 6 nel testo già letto.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 7.

La disposizione di cui nell'articolo precedente dovrà pure applicarsi a tutti i negozi od a rami speciali di commercio nei comuni dove la popolazione rurale si reca abitualmente la domenica per fare i suoi acquisti.

L'autorizzazione relativa sarà data con decreto del Ministero di agricoltura, industria e commercio, sentita la Giunta comunale competente.

TASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TASSI. Vorrei domandare all'Ufficio centrale e al ministro se credono proprio necessario questo secondo comma che dice: «L'autorizzazione relativa sarà data con decreto del Ministero di agricoltura», ecc.

Mi pare si potrebbe limitare all'autorizzazione dell'autorità prefettizia.

Se si dovrà provocare un decreto dell'auto-

rità centrale, la quale è già in tante altre faccende affaccendata, occorrerà lungo tempo prima che si ottenga il provvedimento e si incontreranno inciampi dove occorrono facilitazioni affinchè ne derivi un reale vantaggio.

Io penso che l'importanza della misura non sia tale da occorrere l'intervento dell'autorità superiore. Chè se poi si volesse mantenere la disposizione in esame, ritengo consigliabile un completamento della dicitura e cioè, che si dica «l'autorizzazione ecc. del Ministero d'agricoltura, industria e commercio», e non limitarsi alla parola «agricoltura», perchè è dell'industria e del commercio la più speciale competenza.

Voci. È soppresso questo comma.

TASSI. Allora la questione è tolta di mezzo.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. L'osservazione del senatore Tassi è giusta, poichè vi è contraddizione tra il capoverso e la prima parte dell'articolo.

Quindi io pregherei l'Ufficio centrale a consentire che si ripristini il testo dell'articolo del progetto ministeriale che leggo: «La disposizione di cui nell'articolo precedente (cioè quella delle 5 ore di lavoro mattutino) potrà pure applicarsi a tutti i negozi od a rami speciali di commercio, nei comuni dove la popolazione rurale si reca abitualmente la domenica per fare i suoi acquisti. L'autorizzazione relativa sarà data con decreto del ministro di agricoltura, sentita la Giunta comunale competente e previo parere del Comitato permanente del lavoro».

Naturalmente se dicessimo, come propone l'Ufficio centrale, che l'autorizzazione dovrà essere sempre data, converrebbe sopprimere il capoverso, nel quale si subordina l'apertura domenicale degli esercizi, nei casi previsti dall'art. 6, a una autorizzazione che non sarebbe più necessaria.

Ma, a parte la contraddizione, il provvedimento pare che non potrebbe che essere facoltativo. Esso infatti non può attuarsi che in quei comuni, nei quali si verificano le condizioni previste dal legislatore dopo essersi riconosciuto, caso per caso, se queste esistano. Mi pare quindi preferibile la proposta ministeriale,

perchè, lo ripeto, si tratta di un provvedimento dipendente da indagini sopra condizioni di fatto spesso mutabili.

CAVASOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA. Era incerto se parlare, ma poiché l'onorevole relatore mi incita, mi permetto di manifestare un dubbio grave che mi assale. Trovo che tanto un testo quanto l'altro hanno comune un vizio sostanziale. È di una indeterminatezza enorme questa indicazione dei negozi che possono servire alla popolazione che si reca a fare i suoi acquisti. È, secondo me, più grave il testo dell'Ufficio centrale; in quanto che il *potrà* del testo ministeriale lasciava, se non altro, una facoltà discrezionale di apprezzamento della necessità di questa apertura dei negozi. Però il testo ministeriale carica l'Amministrazione di un lavoro enorme, che non potrà compiere con sicurezza di analisi, e finirà per applicarsi a tutti i negozi e generi di commercio nei comuni.

Nella dizione del testo entra tutto; il negozio di tela come il negozio di formaggio; c'entra la provvista del ferro come del cuoio per lavorare lungo la settimana. Tutto che si può commerciare in un piccolo centro al quale ricorrono i minori.

Se dite *potrà*, bisogna che intervenga il ministro ad esercitare quella facoltà discrezionale; e questo per 8 mila comuni del Regno è enorme compito.

Se si dice *dovrà*, allora tutto passa per dentro quella espressione.

La mia opinione sarebbe di sopprimere l'uno e l'altro testo.

I generi per i quali è necessario di avere le botteghe aperte sono già indicati nell'articolo precedente.

In un modo o nell'altro, a me questo articolo pare che spalanchi le porte dell'eccezione al riposo festivo, a piacere dei gusti locali.

COCCU-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Mi spiego la censura di indeterminatezza che muove il senatore Cavasola alla disposizione in esame. Però essa è nella necessità delle cose.

Dall'inchiesta, di cui ho parlato ieri, è apparso che vi sono esercizi, principalmente nelle campagne, dove le popolazioni rurali si recano nei giorni di festa, approfittando del riposo della

domenica, per fare le loro provviste ed i loro acquisti. Far chiudere questi esercizi equivarrebbe a costringere quelle popolazioni a perdere un giorno di lavoro. Quindi la necessità della disposizione; e mi pare che il senatore Cavasola dia segno di assenso. Dunque sopra questo punto siamo d'accordo, ed allora conviene lo siamo anche perchè la prima parte dell'articolo sia mantenuta.

Quali sono i comuni che si trovano nella condizione prevista? Si tratta, come poc' anzi notai, di uno stato di fatto che non può essere determinato *a priori*, ma che deve essere accertato con opportune indagini.

Il Ministero, secondo si propone, esamina se sia il caso della eccezione e, valutate le circostanze, dà l'autorizzazione perchè in uno o più rami di commercio, ed in determinati comuni, si possa applicare l'art. 6 della legge. Capisco che se nelle leggi si potesse tutto definire e prevedere, si arriverebbe alla perfezione ideale, ma nessun legislatore può sperare di raggiungerla.

La disposizione è nuova e parmi provveda a regolare questa materia nel miglior modo possibile.

Confido perciò che l'onorevole Cavasola vorrà accettarla così come è proposta nel disegno di legge del Ministero.

CAVASOLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVASOLA. Io convengo perfettamente con l'onor. ministro su due punti. È una verità di fatto che sta nelle consuetudini e, dirò meglio, nelle necessità dei piccoli comuni, l'avviarsi ad una città vicina, ad un centro commerciale notevole per fare le provviste che occorrono non solo per il consumo, ma anche per le materie prime della lavorazione casalinga. Però coll'indeterminatezza che è nell'uno e nell'altro testo, può darsi il caso di vedere assolutamente soppresso l'obbligo del riposo per tutti quanti gli spacci e rivendite, e questo sarebbe contrario ai fini della legge. Ad ogni modo, volendo ammettere l'eccezione facoltativa, sono per il testo ministeriale e non per quello dell'Ufficio centrale; sto col *potrà* invece del *dovrà*. Ma prego il ministro di considerare che, avendo l'apparenza di pretendere di più, col permesso ministeriale si finirebbe per avere una garanzia minore.

Dia questo permesso alle autorità locali: è molto meglio rendere più facile la dimostrazione del bisogno, più spedita la concessione del permesso, più sicuro il controllo. Giudichi l'autorità locale sulla sua responsabilità delle necessità peculiari di un determinato caso.

ARCOLEO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ARCOLEO, *relatore*. Le osservazioni dell'onorevole Cavasola si riferiscono non solo a questo articolo, ma a tutto l'insieme della legge. Ma sin da ieri noi abbiamo confessato che questa è una materia la quale sfugge ai rigidi profili di sanzioni legislative. Egli fa un rimprovero più particolare alla dizione di questo articolo, e da ultimo conclude coll'accettare il testo ministeriale. Noi ci eravamo preoccupati molto di questa lontananza, dirò così, tra il discernimento locale ed il provvedimento centrale e avevamo cercato se fosse stato possibile trovare un organo il quale rappresentasse quei tali interessi, quei tali bisogni in modo che si potesse veramente determinare quella differenza di consuetudini, di necessità che si richiede. Non l'abbiamo trovato e nella relazione ebbero cura di esporre i dubbi dell'Ufficio centrale.

Dunque non rimaneva che il prefetto, e precisamente nell'altro articolo noi abbiamo dato al prefetto quello che il Ministero aveva riservato per le autorità centrali. Quindi sotto questo punto di vista, credo che si potrebbe andare d'accordo con l'onor. Cavasola, se con una specie di decentramento che giovi meglio al provvedimento, si potesse sostituire al provvedimento centrale del ministro, il provvedimento del prefetto; il quale per altro potrebbe dar luogo via via anche a qualche migliore cautela nel senso che, man mano che si vadano formando certi organi di rappresentanze locali, possa il prefetto, nel prendere queste disposizioni, consultare questi tali organi locali. Per questo non ci sarebbe difficoltà.

La sola che rimaneva era tra il *potere*, rappresentato dall'onor. ministro, ed il *dovere*, rappresentato dall'Ufficio centrale: quindi il *potrà* ed il *dovrà*. Il *dovrà* venne in mente all'Ufficio centrale precisamente perchè andava all'idea che si dovesse avere una disposizione, una designazione concreta e perentoria di quelle cognizioni specialissime di alcune popo-

lazioni. Dico popolazioni che possono essere sinonimo di tribù, vale a dire popolazioni, le quali non hanno nella sede loro nessuna occasione di poter provvedersi di quanto occorre ai bisogni quotidiani della vita, perchè questo dice il testo della legge. Dunque questa disposizione non si poteva indeterminatamente ripercuotere in tutti i comuni d'Italia. E se è permesso accennare alla legislazione comparata, mi permetterei di ricordare al Senato che in quasi tutte le leggi straniere, queste designazioni specifiche sono fatte per ordinanze e per regolamento, perchè è impossibile designarle per legge. Ma in ogni modo poichè sorgono delle difficoltà e poichè l'onor. Cavasola si è opposto alla indeterminatezza dell'articolo, io credo che si possa trovare una via di mezzo, cioè da parte dell'Ufficio centrale si rinuncia al *dovrà* (che per altro noi già l'avevamo fatto sapere all'onor. ministro) e da parte del ministro si potrà consentire, anche per la migliore armonia con l'articolo seguente, che quanto si concede per decreto Reale all'autorità centrale, sia invece concesso al prefetto (*approvazioni*) per via di decreti e di provvedimenti locali. Così sarà fatto qualche cosa di mezzo fra le idee un po' troppo assolute dell'onor. Cavasola e quelle relative a cui abbiamo dovuto accostarci sia il ministro che noi dell'Ufficio centrale.

COCCO ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ho proceduto tanto d'accordo e prima e durante la discussione con l'Ufficio centrale che non sarà certamente per questa lieve differenza di attribuzioni che io mi dividerò su questo punto dalle opinioni manifestate dal relatore.

Non esito ad associarmi a lui, solo debbo far notare all'onor. senatore Cavasola che anche sopra questo punto non conviene rimettersene interamente all'arbitrio delle amministrazioni comunali.

CAVASOLA. D'accordo.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Mancherebbe ogni garanzia sulla rigorosa e giusta applicazione della legge. Bisogna che ci sia una autorità imparziale che faccia rispettare la legge.

CAVASOLA. Convengo pienamente.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Detto questo, non ho difficoltà ad aderire all'emendamento dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. D'accordo coll'onor. ministro e con l'Ufficio centrale, si porterebbe la seguente variante al secondo comma dell'articolo.

Invece di dire: « Con decreto del ministro di agricoltura » si dirà: « sarà dato con decreto del prefetto ».

Pongo ai voti questo emendamento.

Chi lo approva si alzi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'articolo 7 così emendato.

Chi lo approva si alzi.

(Approvato).

#### Art. 8.

Le disposizioni sul riposo domenicale potranno con decreto prefettizio essere sospese in determinate località per ragioni transitorie che creino un movimento di traffico di eccezionale intensità.

(Approvato).

#### Art. 9.

Il riposo settimanale, quando non possa aver luogo in tutto od in parte di domenica, secondo le disposizioni degli articoli precedenti, dovrà essere concesso colle norme seguenti:

a) Per la parte di personale occupata in domenica nei lavori di riparazione, manutenzione, pulizia, custodia ed altri indicati alle lettere a) b), c), d) dell'articolo 3 il riposo settimanale di compenso avrà durata uguale alle ore di lavoro fatte nella domenica, senza che possa essere inferiore a mezza giornata;

b) Per le categorie indicate negli articoli 4 e 5 il riposo sarà di 24 ore consecutive e dovrà cadere in domenica il più spesso possibile, fatta eccezione per il personale occupato nell'industria siderurgica agli effetti del n. 1 dell'art. 4, per il quale il riposo potrà essere di 36 ore ogni due settimane;

c) Per le categorie indicate negli articoli 6 e 7 il riposo di compenso dovrà avere una durata ininterrotta di 12 ore.

ROUX. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROUX. Io vorrei soltanto una spiegazione dall'Ufficio centrale. Al paragrafo c) di questo art. 9 si dice:

« Per le categorie indicate negli art. 6 e 7 il riposo di compenso dovrà avere una durata ininterrotta di 12 ore ». L'art. 6 è quello che domanda che il riposo cominci alle ore 12 della domenica, e sarà permesso il lavoro nelle ore antimeridiane per non più di 4 ore. Io desidererei sapere se per le 4 ore della domenica si danno 12 ore in più del riposo abituale giornaliero, o se queste 12 ore di riposo ininterrotto comprendono anche la notte. Secondo l'art. 6, se il riposo comincia alle 12 antimeridiane, con le 12 ore di riposo si giunge alla mezzanotte, ed io domando se s'intende dire che si va fino alla mezzanotte o che si concede anche le ore della notte. In questo caso si dovrebbe dire che detratte le 4 ore della domenica, debbono essere 20 le ore di riposo e non 12. Altrimenti non so darmi ragione della dizione di questo articolo.

ARCOLEO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARCOLEO, *relatore*. Veramente non abbiamo fatto nessuna modificazione, quindi non so perchè ci si vuol dare questa primogenitura (*ilarità*), in ogni modo è naturale che quando si dice di 24 ore s'intende parlare delle 24 ore partendo da una mezzanotte all'altra, quindi è naturale che quando si parla delle 4 o delle 5 ore si va dalle 7 o dalle 8 sino alle 12 e così proporzionatamente, siccome si segue l'idea del compenso, si viene a dare il compenso di quelle ore quante sono determinate nel turno, dagli articoli precedenti. In ogni modo l'onorevole ministro può chiarir meglio il suo concetto.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Come il senatore Roux ha ricordato, la disposizione dell'art. 9 si riferisce ai salariati addetti ai negozi e laboratori che possono rimanere aperti sino alle ore 12. A questi si applica il sistema dei compensi adottato nel disegno di legge, fissandone la durata in 12 ore.

Avverto che non mi pare siano possibili i dubbi sollevati intorno a questa disposizione, poichè essa concerne solo gli impiegati o salariati delle aziende commerciali, dove non è normale il lavoro notturno.

PISA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PISA. Mi pare che abbia sede in quest'articolo un altro dubbio che sottopongo all'onorevole ministro.

Risulterebbe che in qualche grande centro, dove si deve anzitutto curare l'illuminazione a gas, non essendovi ancora il sussidio della luce elettrica, o questo sussidio non essendo sufficiente, si sente il bisogno di una eccezione per i fuochisti addetti alle imprese del gas, perchè viene a mancare talvolta la scorta necessaria del gas per l'illuminazione in tutta la settimana.

Si tratta di un fatto che non è permanente, ma che si manifesta spesso e che pone persino in pericolo l'ordine pubblico. Si comprende di leggieri che non si può certo (anche nello scopo lodevole del riposo settimanale) permettere che da questo riposo ne scaturisca il fatto che una città manchi di luce. Bisognerebbe quindi trovar modo di poter ovviare a questo grave inconveniente, o col sistema dei turni, o con qualche eccezione opportuna.

Mi limito a ciò e spero che il Ministero, preoccupato della cosa, vorrà suggerire la forma che a lui sembrerà migliore per provvedere a questa materia di ordine pubblico.

ROUX. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ROUX. Se io ho ben compreso, le dodici ore del riposo ininterrotto da pigliarsi in altra giornata sarebbero a compenso delle cinque ore della domenica; ora sarebbe questa una condizione molto privilegiata fatta ai commessi di negozio di commestibili, ecc., di cui all'art. 6, i quali sarebbero indennizzati di dodici ore di riposo per le cinque ore di lavoro fatto nei giorni festivi. Costoro dovrebbero, la domenica, cessare il lavoro a mezzogiorno, poi avrebbero dodici ore ininterrotte di riposo, e siccome non credo vogliate far fare a loro un lavoro notturno, mi permetterò di osservare se non era più chiaro il dire che essi avranno un riposo ininterrotto di ventiquattro ore, cominciando dal mezzogiorno della domenica, cioè

tutto il pomeriggio della domenica, la notte dalla domenica al lunedì e il mattino del lunedì fino alle dodici. Nell'articolo 9 non si comprende abbastanza bene il significato di queste dodici ore ininterrotte, se sono di giorno o di notte. Se sono dodici ore di riposo diurno invece delle cinque di lavoro (il che costituirebbe di fronte a tutti gli altri operai veramente un regalo, del quale non mi dolgo) sarebbe una condizione molto privilegiata. Ad ogni modo, quando si voglia che chi tiene i negozi aperti fino a mezzogiorno della domenica, debba poi lasciare i salariati indisturbati fino al mezzogiorno del lunedì, sarebbe più conveniente dire ventiquattro ore di riposo consecutivo a cominciare dalle dodici della domenica.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Il sistema dei compensi, regolato con l'art. 9, è in corrispondenza con le altre disposizioni che, per le necessità di carattere tecnico, igienico, d'interesse pubblico ed altre, esigono che una parte dei salariati non godano la domenica il riposo ebdomadario. Ai medesimi è dato, salvo poche eccezioni, in altro giorno per un numero corrispondente di ore, e in ogni caso mai inferiore a mezza giornata.

La stessa norma si applica rispetto ai commessi di commercio ed impiegati di commercio, i quali, lavorando la mattinata della domenica, nei casi previsti negli art. 6 e 7, prestino l'opera loro una parte della domenica.

L'onor. Roux mi domanda se non mi sembri che si faccia un trattamento privilegiato, dando ai medesimi un compenso di dodici ore di riposo per le cinque di lavoro del mattino della domenica. Anche i salariati, ai quali si concede il compenso, secondo le norme della lettera a) dello stesso articolo, lo avranno per un numero di ore corrispondente a quello impiegato la domenica per lavori di riparazione, polizia, ecc., ma anche per essi tale compenso non potrà essere inferiore a mezza giornata, ossia a 12 ore.

Non potrei poi acconsentire nella proposta dell'onor. Roux, che il riposo per i commessi, cominciato la domenica alle ore 12, continui per compiere le 24 ore fino al giorno successivo.

E la ragione è ovvia. Se tutti i negozi dovessero rimanere chiusi il lunedì fino a mezzogiorno, è facile prevedere a quali inconvenienti si andrebbe incontro, anche per il pubblico. Invece col sistema della legge il compenso potrà essere dato, ripartendolo in giorni diversi fra i vari commessi ed impiegati.

In tal modo si conciliano tutti gli interessi, evitando inutili perturbamenti.

Vengo all'osservazione dell'onor. Pisa, la quale indubbiamente merita di essere presa in esame, perchè segnala un inconveniente cui non si era pensato e al quale non riesce difficile ovviare, come non lo sarà per altri che nell'attuazione pratica della legge venissero a palesarsi. Poichè essa offre questo vantaggio: è preordinata in modo tale che il principio generale in essa accolto si applica gradualmente, con un sistema di eccezioni che si può estendere a tutti i casi identici a mano a mano che se ne presenta il bisogno e la necessità. E tutto si può fare gradualmente, lasciando inalterati i concetti ed i criteri della legge stessa, anzi avendoli per guida.

L'onorevole Pisa richiama la nostra attenzione sopra un caso che si può dire quasi unico e che si verifica probabilmente solo in Roma, perchè difficilmente vi sono altre officine che abbiano 500 o 600 fuochisti, ai quali non è facile dare il riposo settimanale per turno.

In questo caso bisogna fare un'eccezione, come la si è fatta per quella dell'industria siderurgica; ed io non sarei alieno dall'accettare un emendamento col quale si stabilisce alla lett. b) dell'articolo in discussione: « Per le categorie indicate negli articoli 4 e 5 il riposo sarà di 24 ore », ecc. ecc. « fatta eccezione per il personale (dice il testo della legge) occupato nelle industrie siderurgiche ». Ed io aggiungerei: « e pei fuochisti addetti alle officine del gas », agli effetti del n. 1 dell'art. 4; « in tal caso » il riposo potrà essere di 36 ore ogni due settimane. Così avremo provveduto anche a questo caso che si verifica forse in una sola o in poche città.

PISA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISA. Ringrazio l'onorevole ministro di aver anche articolato l'aggiunta che sopperirebbe a questo bisogno; e non ho da aggiungere altro.

PRESIDENTE. L'onor. ministro propone che alla lettera b) alle parole « fatta eccezione per il personale occupato nell'industria siderurgica agli effetti del n. 1, art. 4 », si sostituiscano le parole: « È fatta eccezione per il personale occupato nell'industria siderurgica agli effetti del n. 1, art. 4 e per i fuochisti addetti alle officine del gaz, purchè la durata dei turni non ecceda le ore otto di lavoro; in tali casi ecc. ».

Pongo ai voti questo emendamento.

Coloro che intendono di approvarlo, sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 9, così modificato.

(Approvato).

#### Art. 10.

Quando nelle industrie indicate all'art. 4 non sia possibile concedere agli operai il riposo settimanale per turno, in quanto ciò nuocerebbe alla buona riuscita delle lavorazioni, ed in quanto si ha una sola persona capace di compiere una determinata operazione, il riposo potrà ridursi ad una mezza giornata per settimana con le norme che saranno stabilite dal regolamento.

Gli albergatori saranno tenuti a consentire al personale da loro dipendente un periodo di uscita dall'albergo di almeno 10 ore ininterrotte per settimana e un periodo di riposo continuativo, entro l'albergo, di almeno 8 ore per ogni giornata di lavoro.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati proposti due emendamenti: uno del senatore Tassi e l'altro del senatore Casana.

CASANA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASANA. Mi permetto di fare osservare all'onor. Presidente che le due proposte presentate relativamente a questo articolo, sia quella dell'onor. Tassi, come la mia (sulle quali spero ci metteremo d'accordo per fonderle in una sola) riguardano un articolo che dovrebbe essere aggiunto dopo l'art. 10.

Mi sembra dunque, anche perchè l'onorevole ministro concorda in quest'ordine d'idee, che prima si voti l'articolo decimo e poi si discuta intorno a queste due proposte.

PRESIDENTE. Allora così rimane stabilito.

Apro quindi la discussione sull'art. 10.

PISA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISA. Richiedo un momento di attenzione da parte dell'Ufficio centrale, il quale mi potrà chiarire alcuni dubbi che si riferiscono al capoverso dell'art. 10, il quale dice:

« Gli albergatori saranno tenuti a consentire al personale da loro dipendente un periodo di uscita dall'albergo di almeno 10 ore ininterrotte per settimana e un periodo di riposo continuativo, entro l'albergo, di almeno 8 ore per ogni giornata di lavoro ».

Ecco il primo dubbio. Domando all'Ufficio centrale se queste 10 ore ininterrotte di riposo per settimana si intendono concesse in un sol giorno.

BETTONI. Si capisce: infatti si dice *ininterrotte*.

PISA. Allora l'Ufficio centrale intende che gli albergatori debbano concedere al personale da loro dipendente una volta alla settimana un periodo di riposo di 10 ore, e sta bene.

Ecco il secondo dubbio. Il capoverso dell'articolo 10 dice pure che gli albergatori, oltre a questo periodo di riposo di 10 ore ininterrotte per settimana, dovranno concedere al personale da loro dipendente anche un periodo di riposo continuativo, entro l'albergo, di almeno 8 ore per ogni giornata di lavoro. Io domando se per giornata di lavoro si intendono soltanto le ore diurne od anche quelle della notte.

ARCOLEO, *relatore*. Anche quelle della notte.

PISA. Allora questo periodo di riposo è niente altro che il riposo notturno.

ARCOLEO, *relatore*. Precisamente.

PISA. Allora vuol dire che gli albergatori sono obbligati a concedere al loro personale una volta per settimana un periodo di 10 ore di riposo ininterrotto, e più ogni giorno 8 ore sulle 24 per il riposo notturno.

I dubbi, che la dizione, forse poco chiara, di questo articolo mi avevano fatto nascere, sono dunque completamente chiariti, e non ho altro a dire.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Questa delle ore di la-

voro e del riposo negli alberghi è stata una delle questioni più difficili a risolvere, non solo per il conflitto degli interessi fra principali e lavoratori, ma per la natura stessa dell'azienda.

La formula che io ho avuto l'onore di proporre, concordata con l'Ufficio centrale, ha il favore degli uni e degli altri.

Per effetto della disposizione proposta, si danno, una volta alla settimana, dieci ore di libertà e, si capisce, di giorno; si garantiscono otto ore di riposo per ciascuna giornata di lavoro, che dovrà, necessariamente, essere ripartita per turno, perchè negli alberghi si lavora anche la notte. Quindi su 24 ore ciascuno ha diritto di riposare otto ore.

PISA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PISA. Dopo udite queste dichiarazioni dell'onor. ministro che correggono l'oscurità del testo, rinunzio a qualsiasi altra dichiarazione.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'art. 10 nel testo che ho letto.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Viene ora l'articolo aggiuntivo proposto dagli onorevoli Tassi e Casana. I proponenti sono d'accordo nella prima parte di questo articolo che suona così:

La seconda parte direbbe:

« Nelle ore in cui è vietato il lavoro dei salariati, i negozi di vendita, magazzini e locali pubblici di qualunque genere dovranno restare chiusi all'esercizio pubblico.

« Nondimeno la Giunta municipale avrà facoltà di stabilire che per determinati rami di commercio, quando lo esigano peculiari condizioni locali, possano i proprietari tenere aperti i negozi fermo il divieto del lavoro dei salariati ».

CASANA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CASANA. La discussione fatta ieri ha lumeggiato la necessità assoluta di provvedere perchè non si verifichi il fatto della concorrenza, che potrebbe risultare per gli esercizi aperti al pubblico fra coloro che sono obbligati a svolgere la loro azienda mediante salariati, e quelli che la possono svolgere personalmente o per mezzo di membri della loro famiglia. Evidentemente le osservazioni da me fatte, e, che con mia soddisfazione ho sentito confer-



mate dall'autorevole parola del senatore Pisa e del senatore Tassi, non intendono portare ad alcuna disposizione la quale oltrepassi il concetto a cui è ispirato il disegno di legge; vale a dire per parte mia io non intenderei, e credo che anche per parte degli onor. colleghi ciò non s'intenda, che abbia d'andare tanto oltre da infirmare la libertà del lavoro. Ma altro è infirmare la libertà del lavoro e altro portare soltanto menomazioni all'esercizio pubblico. La proposta che io ho fatto, è d'accordo con quella fatta dall'onor. Tassi, salvo per la seconda parte, che penso possa essere da lui accolta, talchè all'emendamento così completato abbia ad essere aggiunto anche il nome autorevole del senatore Tassi.

Esso non ha altra portata che quella di una limitazione a quegli esercizi nei rapporti col pubblico, limitazione necessaria per evitare quegli inconvenienti che largamente sono stati posti in luce nella tornata di ieri tanto da me, in forma più modesta, quanto dai colleghi in forma più autorevole.

Onde io voglio sperare che come l'onor. ministro e l'Ufficio centrale hanno già dimostrato di essere propensi ad accogliere l'emendamento, anche il Senato voglia dare ad esso il suo suffragio.

ARCOLEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ARCOLEO, *relatore*. Anche di questa questione l'Ufficio centrale si era preoccupato, e quando ieri gli onor. Casana, Tassi e Pisa la sollevarono, a noi parve che veramente fosse il caso di accettare o di proporre un'aggiunta o un emendamento. Anzi io stesso, a nome dell'Ufficio centrale, esortai gli oratori perchè facessero un'analogha proposta.

La ragione per cui l'Ufficio centrale non avea preso l'iniziativa era questa: allorchè si tratta di leggi che, come la presente, toccano molto da vicino la libertà individuale e possono rappresentare spesso uno dei tanti vincoli coattivi, per cui, sotto forma di funzioni sociali, lo Stato può a poco a poco venire a sopprimere o a deprimere la libertà individuale, in questo caso l'Ufficio centrale credeva che tali limiti, sanzioni e vincoli dovesse apporre l'Assemblea, cioè il Parlamento, perchè il ministro da parte sua, come potere esecutivo, e l'Ufficio centrale, come revisore e controllo del testo ministeriale,

non osava prendere un'iniziativa sotto questo rapporto.

Siamo dunque ben lieti che i proponenti abbiano concretato il loro desiderio in una proposta che si allontana da quella che intendeva formulare l'Ufficio centrale in questo senso: noi avremmo desiderato che nei casi di accertata concorrenza si potesse coordinare la chiusura di quei tali esercizi, a somiglianza di quello che altre leggi hanno stabilito in diversi Stati. Cosicchè, sotto questo aspetto, noi avremo una sanzione in relazione ed in conformità dei bisogni delle condizioni locali.

La proposta che oggi presenta il senatore Casana, anche a nome dei suoi colleghi, coincide col criterio nostro, perchè, se nella prima parte dice «dovranno esser chiusi quegli esercizi», nella seconda parte soggiunge qualche cosa di facoltativo, che lascia molta elasticità, e che può rispondere ai bisogni di alcuni luoghi in cui sarebbe necessario fare un'eccezione, una deroga, e proporre un temperamento.

Quindi, siccome quest'articolo aggiuntivo concilia i due desideri, cioè da una parte toglie l'occasione ed il pretesto ad una concorrenza che sarebbe inevitabile, col pericolo che le piccole aziende siano soppresse dalle grosse, e dall'altra parte si uniforma al desiderio che vi è di corrispondere alle necessità ed alle condizioni di alcuni luoghi o regioni, l'Ufficio centrale è lieto di potere accettare quest'articolo aggiuntivo, e spera che il ministro non voglia dipartirsi da quella concordia che abbiamo avuto fin dal principio di questa legge, della quale siamo ora quasi a buon fine. (*Approvazioni*).

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Non ho alcuna ragione per non mantenere, anche sopra questo punto, l'accordo con l'Ufficio centrale. E quindi mi associo alle dichiarazioni del relatore.

PRESIDENTE. Rileggo per porlo ai voti l'articolo aggiuntivo proposto dai senatori Casana e Tassi.

Art. 10 bis.

Nelle ore in cui è vietato il lavoro dei salariati, i negozi di vendita, magazzini e locali

pubblici di qualunque genere, dovranno restare chiusi all'esercizio pubblico.

Nondimeno la Giunta municipale avrà facoltà di stabilire che per determinati rami di commercio, quando lo esigano peculiari condizioni locali, possano i proprietari tenere aperti i negozi, fermo il divieto del lavoro dei salariati.

Chi approva quest' articolo aggiuntivo, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 11.

La Giunta provinciale amministrativa stabilirà all'occorrenza per il territorio dei diversi comuni i limiti per l'esercizio domenicale del traffico ambulante.

(Approvato).

L'art. 12 è soppresso.

#### Art. 13.

La vigilanza per l'applicazione della presente legge è affidata agli agenti comunali per le contravvenzioni alle norme stabilite dai comuni nell'esercizio delle facoltà che ad essi concede la legge, e agli agenti di polizia giudiziaria per le altre disposizioni.

Nelle miniere e cave la vigilanza è particolarmente affidata all'Ispettorato delle miniere e negli stabilimenti industriali alle persone incaricate della vigilanza per l'applicazione delle leggi sul lavoro delle donne e dei fanciulli e sugli infortuni.

Le persone incaricate del servizio di vigilanza hanno libero accesso nei luoghi di lavoro ed accertano le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge.

I relativi verbali sono notificati, sotto pena di nullità, entro 48 ore; al contravventore e notificati all'autorità giudiziaria. Copia di essi viene trasmessa all'autorità comunale o alla Prefettura, secondo i casi previsti dalla prima parte di questo articolo.

(Approvato).

#### Art. 14.

Chiunque contravviene alle disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 3, 6, 9 e 10 della presente legge, è punito con l'ammenda da

lire 5 a lire 10 per ogni persona impiegata nel lavoro a cui la contravvenzione si riferisce.

L'ammenda non può mai essere complessivamente superiore a lire mille.

Nel caso di recidiva e nel caso in cui le persone suddette abbiano posto ostacolo all'ispezione prevista dall'articolo precedente, la pena è aumentata da un terzo a una metà.

Ha luogo la recidiva quando, nei dodici mesi anteriori al fatto per cui si agisce, il contravventore ha già subito una condanna per contravvenzione alla presente legge.

Le ammende si devolvono alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai, salvo un quinto da riservarsi agli agenti per le contravvenzioni da loro accertate.

(Approvato).

#### Art. 15.

La presente legge diverrà obbligatoria per i singoli rami d'industria e di commercio o gruppi d'industrie affini nel novantesimo giorno dalla data del regolamento speciale da approvarsi con decreto Reale che sarà emanato per ciascuno di essi a proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio.

Per un periodo di due anni dall'attuazione della presente legge il ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio superiore del lavoro, può concedere facoltà di adottare il riposo per turno settimanale in quelle industrie alle quali, o per il grado nascente di sviluppo e per eccezionali condizioni, non si reputi applicabile il riposo festivo.

(Approvato).

Questo progetto di legge sarà votato poi a scrutinio segreto.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domanderei che il progetto di legge fosse rinviato all'Ufficio centrale per il coordinamento.

PRESIDENTE. Stavo appunto per pregare l'Ufficio centrale di procedere al coordinamento del disegno di legge ora discusso, coordinamento sul quale prego l'Ufficio centrale di riferire nella prossima seduta.

**Discussione del disegno di legge: «Provvedimenti relativi alle tombole e alle lotterie» (N. 463-A).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Provvedimenti relativi alle tombole e lotterie».

PRESIDENTE. Chiedo all'onor. ministro delle finanze se accetta che la discussione si apra sul progetto modificato dall'Ufficio centrale.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Accetto.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Fabrizi, di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge.

(V. Stampato N. 463-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il senatore Colonna Fabrizio, relatore.

COLONNA FABRIZIO, *relatore*. Come il Senato avrà veduto, se i colleghi hanno avuto la pazienza di leggere questa breve relazione, il progetto che fu presentato il 28 febbraio 1907 per provvedimenti relativi alle tombole e lotterie, è stato sensibilmente modificato dall'Ufficio centrale, e queste modificazioni, sottoposte al ministro delle finanze, sono state accettate.

Nella relazione è indicato il motivo che indusse il ministro, onor. Massimini, a presentare questo progetto di legge, ed era quello di mettere un freno alle molte proposte d'iniziativa parlamentare per tombole e lotterie.

Il progetto, informandosi a questo concetto, limitava la somma complessiva di tutte le tombole e lotterie che si potevano concedere in un anno, a 2 milioni; al progetto era allegata, ed è allegata tuttora, una tabella indicativa, dalla quale risulta che al 20 febbraio, c'erano, tra leggi votate dai due rami del Parlamento, ed altre che ancora attendevano di essere discusse, nientemeno che 22 tombole e per l'ammontare di 16 milioni. In questo progetto di legge si dava facoltà al ministro di variare la data dell'estrazione e ciò perchè in alcune di queste leggi, con le quali si autorizza il ministro a concedere queste tombole, era anche fissata la data dell'estrazione. Conseguenza delle disposizioni era, che, l'ammontare complessivo delle tombole essendo di 16 milioni, dividendoli per due milioni all'anno, le ultime di queste tombole sarebbero state estratte fra otto anni.

Questo alla Commissione sembrò eccessivo

per due motivi, primo, perchè si veniva, in certo modo, a fare violenza alle determinazioni prese dai due rami del Parlamento, che avevano concesso queste tombole, anche in considerazione che la maggior parte hanno scopo di beneficenza, e in secondo luogo, perchè si venivano ad urtare dei diritti acquisiti. Allora la Commissione, pure approvando in massima la limitazione, è venuta nel concetto di stabilire che nel primo anno, e cioè nell'esercizio 1907-1908 l'ammontare complessivo delle tombole si portasse a non meno di quattro milioni. E questa somma fu determinata dal fatto, che precisamente essa, poco più, poco meno è l'ammontare delle tombole che per legge hanno la data fissa d'estrazione.

Ottenemmo poi dal signor ministro, che la somma di due milioni che si proponeva per gli anni successivi fosse elevata a tre; in questa maniera, le tombole che dovevano essere estratte fra otto anni, si potranno estrarre in un tempo relativamente più breve. Dico relativamente, perchè se al 20 febbraio eravamo arrivati a 16 milioni di tombole, oggi fra votate e proposte siamo a 32 milioni! Dunque le tombole che la Camera ed il Senato hanno votato in questi ultimi giorni, non hanno probabilità di avere effetto che tra undici o dodici anni.

L'Ufficio centrale ringrazia il ministro delle finanze d'aver accettato queste modificazioni, perchè, accettando il concetto di mettere un limite a queste proposte di tombole, si tutela l'interesse dello Stato, e d'altro canto si nuoce meno alle opere di beneficenza che la Camera elettiva ed il Senato vollero aiutare col loro voto.

Debbo fare un'ultima osservazione, e cioè, che, per un errore del relatore, è rimasto un inciso dell'art. 1 che va tolto: l'inciso dice che avanzando una certa somma dell'anno precedente, questa si potrà aggiungere alla somma dell'anno seguente. Questo inciso era stato deciso di toglierlo e l'includerlo poi fu una mera svista.

Non ho altro da aggiungere e raccomando al Senato l'approvazione di questo disegno di legge (*Bene*).

LACAVA, *ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Il discorso testè pronunciato dall'onor. relatore agevola molto il compito mio. Questo disegno di legge fu presentato dal mio egregio predecessore col fine precipuo, come l'oratore preopinante ha accennato, di mettere un freno alle molte proposte di tombole che si presentavano all'altro ramo del Parlamento.

In verità non so se lo scopo si sia raggiunto, avendo prodotto sul principio un effetto contrario; poichè molti, saputo che si era presentato al Senato del Regno un progetto che chiamerò limitativo, si affrettarono a presentare delle proposte di tombole ritenendo, direi quasi, che questo progetto fosse una legge di catenaccio.

Io credo però che quando il disegno avrà avuto il suffragio del Senato e dell'altra Camera, sarà veramente restrittivo e imporrà un freno efficace; poichè il freno viene dal fatto, che annualmente non si possono disporre tombole e lotterie se non per la somma stabilita nel progetto di legge.

Se è vero poi, come diceva il relatore, che noi abbiamo portato tale somma a 4 milioni nell'esercizio 1907-908, ciò è perchè le tombole votate dai due rami del Parlamento e che hanno una data fissa, importano la somma di 3 milioni e 900 mila lire. Quindi era una necessità dopo che il Parlamento aveva votato per 3,900,000 lire le tombole di Aquila, Perugia, Livorno, Chieti e Lecce, era, direi anzi, un debito di mettere nel 1907-908 la somma di lire 3,900,000 lire, che poi si è stabilita in cifra tonda di 4 milioni.

Si è creduto inoltre di stabilire 3 milioni negli esercizi successivi e così aggiungere un milione alla somma originariamente fissata nel progetto ministeriale, affinchè tutte le tombole, le quali hanno avuto il voto favorevole nell'altro ramo del Parlamento, invece di sorteggiarsi fra dieci o dodici anni, si potessero eseguire in un numero di anni minore, cioè in 6 o 7.

Io debbo dire al Senato però le condizioni in cui siamo adesso. Per le leggi finora votate dai due rami del Parlamento, noi abbiamo 12,550,000 lire, di cui solamente 3,900,000 lire sono per tombole che hanno data fissa, sicchè quel che è importante far rilevare è che il Parlamento ha votato tante tombole a data fissa per 3,900,000 lire, mentre quelle senza data fissa, ma pur approvate dai due rami del Parlamento, ammontano a 8,650,000 lire.

Ma questo non basta. Finora si sono votate dall'altro ramo del Parlamento altre tombole, e fino al giorno d'oggi, ne abbiamo per lire 23,400,000.

E qui mi permetto far rilevare all'onor. mio amico il relatore, che veramento non è il Governo che le ha accettate; il Governo si è limitato a non opporsi, perchè esso rispetta molto l'iniziativa parlamentare, sia che venga dalla Camera dei deputati, sia che venga dal Senato. Però debbo dire al Senato che ieri la Camera ha respinto la presa in considerazione di una tombola, ed è naturale che, dopo questo precedente, difficilmente ne verranno altre. Mi premeva di fare note queste cose al Senato affinchè, nel votare questo progetto di legge, esso sappia già che la Camera ha messo una specie di diga a questa valanga di tombole che si sono presentate. Questa legge, come diceva, è limitativa ed io accetto volentieri anche l'altra raccomandazione, che mi ha fatto il relatore nella sua relazione; che si cerchi cioè di eliminare, il più possibile, gli intermediari.

Io non nascondo al Senato che avevo fatto un tentativo di associare diverse tombole, affinchè gli interessati, uniti in una specie di consorzio, si fossero diretti ad uno o più banchieri. Così gl'intermediari sarebbero stati minori ed anche minori sarebbero state di conseguenza le spese di mediazione; ma devo anche dire che questo mio tentativo è quasi del tutto fallito, perchè ogni tombola ha reclamato la sua libertà d'azione.

Detto questo, debbo soggiungere un'altra dichiarazione ed è che, siccome queste tombole, quasi tutte, hanno uno scopo pio, io mi atterro alla priorità della legge; quindi ogni volta che si tratterà di concedere il sorteggio di queste tombole, la mia concessione sarà determinata dalla data della legge, per eliminare la possibilità che una tombola possa essere più o meno accetta, da parte del potere esecutivo. Dopo ciò prego il Senato di voler dare il voto favorevole a questa proposta di legge.

CADOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADOLINI. L'onorevole ministro ha osservato che questa legge ha lo scopo di frenare questa corrente che produsse un'impressione, quasi direi penosa, di voler moltiplicare le tombole all'infinito.

Ora a me sembra che il miglior modo per

mettere un freno a queste tombole, sia quello di convenire che, quando ne verranno presentate delle nuove, il Senato le respinga.

Questo è l'unico modo per rendere possibile le tombole già state accordate.

**PRESIDENTE.** Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo a quella degli articoli che rileggo:

**Art. 1.**

L'importo di biglietti e cartelle che possono emettersi per lotterie e tombole nazionali autorizzate con leggi speciali non deve eccedere:

i 4,000,000 di lire per l'esercizio 1907-908;

i 3,000,000 di lire per ciascuno degli esercizi successivi.

L'approvazione dei piani di tali operazioni, deferita al ministro delle finanze, non può essere data che nell'anno in cui deve effettuarsi l'emissione o nell'anno precedente.

(Approvato).

**Art. 2.**

Le pubbliche vendite di biglietti, di cui all'art. 5 della legge 20 luglio 1891, n. 498, sono dichiarate esenti dalle tasse di bollo e del dieci per cento, purchè si effettuino esclusivamente nella località dove vengono esposti ed estratti i premi, il prezzo unitario dei biglietti non superi i cinquanta centesimi, e il complessivo ammontare di questi non ecceda le lire mille.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge:** « **Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su vari capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1906-907** » (N. 555). i

**PRESIDENTE.** Segue all'ordine del giorno il disegno di legge: « **Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su vari capitoli**

dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1906-907 ».

Ne do lettura.

(V. Stampato N. 555).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Se nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale; passeremo a quella degli articoli che rileggo:

**Art. 1.**

Sono approvate le maggiori assegnazioni di L. 1,476,000 e le diminuzioni di stanziamento per egual somma nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1906-907, indicate nella tabella annessa alla presente legge.

(Approvato).

**Art. 2.**

Approvata la legge per l'assestamento del bilancio dell'esercizio 1906-907, saranno apportate le seguenti diminuzioni ai sotto indicati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio medesimo:

Cap. n. 92: « Indennità agli ispettori ed al personale di ruolo delle agenzie per giri d'ufficio, per reggenze ed altre missioni compiute nell'interesse del servizio delle imposte dirette e del catasto (Spesa obbligatoria) », L. 80,000.

Cap. n. 138: « Restituzione di tasse di fabbricazione sullo spirito e sullo zucchero impiegati nella preparazione dei vini tipici e dei liquori dei vini liquorosi, dell'aceto, dell'alcool delle profumerie e di altri prodotti alcoolici esportati; sulla birra, sulle acque gassose esportate e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperato nelle industrie (Spesa obbligatoria) », L. 764,837.32.

Tali somme saranno portate in aumento al cap. n. 125: « Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine » dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio 1906-907.

(Approvato).

**Tabella di maggiori assegnazioni su alcuni capitoli e diminuzioni di stanziamento su altri capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1906-907.**

**Maggiori assegnazioni.**

Cap. n.	1. Personale di ruolo del Ministero (Spese fisse) . L.	40,000 »
»	10. Personale amministrativo, d'ordine e di servizio delle Intendenze di finanza, dell'Amministrazione esterna del catasto e dei canali Cavour - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . . »	2,150 »
»	16. Indennità di viaggio e di soggiorno al personale dell'Amministrazione centrale e al personale amministrativo, d'ordine e di servizio delle Intendenze per missioni relative ai servizi dipendenti dal Segretariato generale . . . . . »	5,000 »
»	17. Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio dipendenti dal Segretariato generale (uffici direttivi) ed indennità per recarsi al domicilio eletto agli impiegati ed agenti di basso servizio, collocati a riposo ed alle famiglie degli impiegati ed agenti morti in servizio »	10,000 »
»	22. Stampe di testo, registri e stampati per gli uffici centrali e stampati d'uso promiscuo. . . . . »	125,000 »
»	28. Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai Gabinetti. . . »	11,500 »
»	29. Compensi per lavori straordinari al personale dell'Amministrazione centrale . . . . . »	3,000 »
»	32. Pensioni ordinarie (Spese fisse) . . . . . »	50,000 »
»	37. Retribuzioni del personale tecnico straordinario addetto alla formazione e conservazione del nuovo catasto e retribuzioni, mercedi, soprassoldi e rimborso spese di viaggio al personale subalterno straordinario ed agli inservienti pei lavori di campagna (Spesa obbligatoria) . . . . . »	320,000 »
»	41. Assegni al personale straordinario degli uffici tecnici di finanza . . . . . »	32,500 »
»	41-bis. Indennità di viaggio e di soggiorno al personale di ruolo e straordinario degli uffici tecnici di finanza . . . . . »	6,000 »
»	52. Spese di materiale, personale avventizio, indennità e compensi per le speciali gestioni patrimoniali dell'antico Demanio . . . . . »	5,000 »
»	53. Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione nell'interesse dei servizi dipendenti dall'amministrazione del Demanio e delle tasse sugli affari . . . . . »	27,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . L.	<u>637,150 »</u>

	<i>Riporto</i> . . . L.	637,150 »
Cap. n. 57.	Spese per la compilazione delle statistiche periodiche delle tasse sugli affari, del debito ipotecario, del demanio e dell'Asse ecclesiastico, per la formazione del Massimario generale, per studi di legislazione comparata e per traduzioni all'uopo occorrenti . . . . . L.	16,000 »
»	61. Compra e riparazioni di mobili, acquisto di casseforti per gli uffici esecutivi demaniali e spese relative . . . . . »	29,000 »
»	72. Compensi al personale provinciale di ruolo e straordinario . . . . . »	1,000 »
»	78. Fitti, canoni ed annualità passive - Canali Cavour (Spese fisse) . . . . . »	7,400 »
»	114. Indennità di tramutamento e di missione per la guardia di finanza . . . . . »	100,000 »
»	120. Costruzione di casotti, lavori di manutenzione, di sistemazione e di ampliamento e spese di acquisto dei locali ad uso di caserme delle guardie di finanza »	50,000 »
»	123. Indennità di tramutamento al personale civile dell'Amministrazione esterna delle gabelle . . . »	6,000 »
»	136. Compensi per lavori straordinari per gli impiegati dell'Amministrazione provinciale; nonchè per lavori straordinari eseguiti nell'interesse delle gabelle da impiegati dipendenti da altre Amministrazioni »	4,000 »
»	140. Acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti, acquisto di materiali per il suggellamento di meccanismi, e per adulterazione degli spiriti adoperati nelle industrie, e mercedi al personale straordinario incaricato della vigilanza sulle officine di gasluce ed energia elettrica e dell'applicazione e riparazione di congegni meccanici; spese per misure di previdenza a favore del personale medesimo ed altre diverse relative alle tasse di fabbricazione »	50,000 »
»	143. Personale di ruolo - Dogane (Spese fisse) . . »	80,000 »
»	146. Compenso agli agenti doganali per servizi disagiati e di notturna e per trasferte, ed indennità agli impiegati doganali destinati a prestare servizio presso le dogane internazionali situate sul territorio estero ed in località disagiate . . . »	30,000 »
»	147. Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione nell'interesse del servizio doganale . . . . . »	10,000 »
»	148. Assegni ai traduttori addetti all'ufficio di legislazione e statistica delle dogane istituito col Regio decreto 28 luglio 1883, n. 1555 (serie 3 <sup>a</sup> ), e compensi per traduzioni straordinarie occorrenti all'Amministrazione - Compensi per la compilazione delle	
	<i>Da riportarsi</i> . . . L.	1,020,550 »

	<i>Riporto</i> . . .	L. 1,020,550 »
	statistiche periodiche del commercio, delle tasse di fabbricazione e di quelle annuali del movimento commerciale e della navigazione eseguita in via straordinaria dagli impiegati degli uffici finanziari di provincia . . . . . »	8,000 »
Cap. n. 150.	Acquisto, riparazione e manutenzione del materiale ad uso delle dogane . . . . . »	15,000 »
»	154. Assegno alle visitatrici provvisorie doganali ed agli uffici non doganali incaricati dell'emissione delle bollette di legittimazione, spese di facchinaggio e compensi per lavori straordinari eseguiti dagli impiegati dell'Amministrazione provinciale . »	5,000 »
»	160. Compensi al personale dell'Amministrazione provinciale per lavori straordinari eseguiti nello interesse del dazio consumo, compresi i comuni di Roma e di Napoli . . . . . »	2,000 »
»	167. Sussidi al personale operaio in servizio dell'Amministrazione esterna delle private, agli operai che hanno appartenuto all'Amministrazione medesima e ai superstiti di questi . . . . . »	2,500 »
»	169. Provvista di registri e stampati per i servizi delle private . . . . . »	25,000 »
»	175. Indennità, mercedi al personale ed altre spese per le estrazioni, per il funzionamento degli archivi segreti e dei magazzini del lotto, medaglie di presenza ai componenti la Commissione centrale per il conferimento dei banchi; indennità di missione ed altre speciali per le funzioni di controllo; visite medico-fiscali e concorso obbligatorio per costituzioni di doti ad alcuni Istituti di beneficenza in Napoli . . . . . »	1,000 »
»	177. Compensi ad impiegati dell'Amministrazione provinciale e ad altri per lavori straordinari, per studi e prestazione d'opera in servizio dell'azienda del lotto . . . . . »	3,500 »
»	188. Paghe al personale operaio delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, mercedi agli operai ammalati, assegni di parto, indennizzi per infortuni sul lavoro e concorso dello Stato a favore del detto personale da versarsi alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie (Spesa obbligatoria) . . . . . »	110,000 »
»	191. Compensi ad impiegati dell'Amministrazione provinciale, ed agenti subalterni, ad operai, alle guardie di finanza aventi le funzioni di verificatori subalterni e ad altri per lavori straordinari,	

*Da riportarsi* . . . L. 1,192,550 »



	<i>Riporto</i> . . .	L. 1,192,550 »
	per studi e prestazioni di opera in servizio del l'azienda dei tabacchi . . . . . »	4.000 »
Cap. n. 193.	Spese inerenti alle coltivazioni, ai campi sperimentali, al servizio didattico e sperimentale del Regio Istit- tuto di Scafati ed a studi per nuovi centri di col- tura, per mercede ad operai, compensi ai proprie- tari dei campi sperimentali, premi e sovvenzioni ai coloni dei campi suddetti, ed a collettività di piccoli coltivatori in nuovi centri di produzione, affitto di terreni e di locali e costruzione di capannoni per la cura dei tabacchi; acquisto e trasporto di mac- chine, mobili, utensili ed attrezzi, concimi e semi; indennità di missione, spese di libri, pubblicazioni, carte topografiche ed altre diverse e minute . . . »	30,000 »
»	201. Spese d'ufficio, di materiali di ufficio, di assistenza medica e medicinali; di visite medico-collegiali per l'ammissione ed il collocamento a riposo del personale a mercede giornaliera; di mantenimento degli incunaboli ed asili infantili ed altre per le coltivazioni, pei magazzini dei tabacchi greggi e per le manifatture; acquisto di libri, abbonamenti a pubblicazioni periodiche e spese per traduzioni occorrenti all'Amministrazione centrale ed agli uf- fici suddetti . . . . . »	40,000 »
»	205. Paghe agli agenti subalterni ed agli operai delle saline, mercedi agli operai ammalati, indennizzi per infortuni sul lavoro, contributo dello Stato alla Cassa nazionale di previdenza per la invali- dità e la vecchiaia del personale suddetto ed alla Cassa sociale di mutuo soccorso per gli operai della salina di Lungro (Spesa obbligatoria) . . . »	30,000 »
»	209. Indennità di tramutamento, di giro e di disagiata re- sidenza al personale dell'Amministrazione esterna dei sali - Indennità di viaggio e di soggiorno per le missioni degli impiegati dell'Amministrazione centrale e provinciale, agenti subalterni ed operai pel servizio dei sali e supplemento di indennità ai volontari dell'Amministrazione suddetta . . . »	1,900 »
»	219. Personale dei magazzini di deposito dei sali e ta- bacchi - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . . »	260 »
»	220. Indennità ai magazzinieri di deposito dei sali e ta- bacchi per spese di scritturazione (Spese fisse) »	5,000 »
»	223. Compensi agli impiegati ed agli agenti incaricati di disimpegnare le funzioni di magazziniere e di uff- ciali ai riscontri e retribuzioni agli impiegati del- l'Amministrazione provinciale per lavori straordi-	
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	L. 1,303,710 »

	<i>Riparto</i> . . . L. 1,303,710 »
	nari eseguiti nell'interesse del servizio di deposito e vendita dei sali e tabacchi . . . . . » 1,000 »
Cap. n. 224.	Indennità di trasferimento, di missione e di disagiata residenza per servizi di deposito e di vendita dei sali e tabacchi . . . . . » 1,500 »
» 225.	Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso dei sali e tabacchi a titolo di spesa d'esercizio e di trasporto dei generi; indennità di viaggio e di soggiorno per missione a funzionari civili e della guardia di finanza incaricati della reggenza di uffici di vendita; rimborso al Ministero delle poste e dei telegrafi della spesa derivante dall'esenzione di tassa sui vaglia postali per i versamenti dei gestori degli uffici suddetti (Spesa d'ordine). . . . . » 45,000 »
» 226.	Acquisto, trasporto e riparazione degli strumenti da peso, attrezzi, mobili, ecc.; spese per pesatura dei sali e piombatura dei sacchi occorrenti al trasporto del sale fra i vari depositi; per verificazioni dei tabacchi, per distruzione del sale sterro, per imposta sui fabbricati, per manutenzione e riparazione ai locali dei magazzini; canoni per acqua, comunicazioni telegrafiche e telefoniche ed altre spese per la gestione dei magazzini di deposito e vendita delle private . . . . . » 17,000 »
» 229.	Fitto di locali - Tabacchi e sali (Spese fisse) . . . » 1,000 »
» 244-bis.	Spese per l'impianto del registro della consistenza patrimoniale dei Canali Cavour . . . » 6,290 »
» 254-ter.	Retribuzioni per lavori straordinari, indennità ed altre spese inerenti all'esecuzione delle leggi 31 marzo 1904, n. 140, 25 giugno 1906, n. 255, e 15 luglio 1906, n. 383, riguardanti i provvedimenti a favore delle provincie meridionali e delle isole di Sicilia e di Sardegna. . . . . » 100,000 »
» 302.	Fitto di locali per gli uffici e le caserme (Dazio consumo di Roma). . . . . » 500 »
	<hr/> <b>Totale delle maggiori assegnazioni</b> . . . L. <b>1,476,000</b> » <hr/>

## Diminuzioni di stanziamento.

Cap. n.	34. Personale tecnico e d'ordine, di ruolo, dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici (Spese fisse) . . . . . L.	23,000 »
»	37-ter. Contributo dello Stato alla Cassa di previdenza per gl'impiegati tecnici straordinari del catasto e dei servizi tecnici (Spesa obbligatoria) . . . »	5,000 »
»	37-quater. Indennità e spese per la Commissione censuaria centrale e per le Giunte tecniche provinciali (Spesa obbligatoria) . . . . . »	115,500 »
»	38. Acquisto di strumenti, mobili, carta da disegno ed oggetti diversi occorrenti pei lavori di formazione e conservazione del nuovo catasto . . . . . »	125,000 »
»	39. Spese d'ufficio, manutenzione e riparazione di mobili, istrumenti e materiale diverso, adattamento, illuminazione e riscaldamento dei locali d'ufficio, trasporti e spese diverse per la formazione e conservazione del nuovo catasto . . . . . »	30,000 »
»	39-bis. Provvista di registri e stampati per l'Amministrazione esterna del catasto e dei servizi tecnici finanziari . . . . . »	60,000 »
»	46. Personale di ruolo - Demanio (Spese fisse) . . »	20,000 »
»	55. Indennità agli ispettori - Demanio (Spese fisse) »	13,000 »
»	58. Premi e spese per la scoperta e la repressione delle contraffazioni di bolli, carta bollata e marche e dei furti a danno dell'Amministrazione demaniale. Premi per l'accertamento delle contravvenzioni alle leggi per le tasse sugli affari e compensi alle guardie di finanza ed agenti della forza pubblica »	4,000 »
»	59-bis. Spese d'ufficio variabili e materiale per l'Amministrazione provinciale (Demanio) . . . . . »	2,000 »
»	62. Provvista di registri e stampati per gli uffici provinciali del demanio . . . . . »	25,000 »
»	90. Personale di ruolo degli ispettori e delle agenzie delle imposte dirette e del catasto (Spese fisse) »	20,000 »
»	110. Soldi, soprassoldi ed indennità giornaliera d'ospedale per la guardia di finanza . . . . . »	713,000 »
»	119. Impianto e manutenzione dei mezzi per diminuire le cause della malaria nelle zone dichiarate infette ove risiedono le guardie di finanza - Articolo 5 della legge 2 novembre 1901, n. 460 (Spesa obbligatoria) . . . . . »	5,000 »
»	130. Prelevamento di campioni, indennità di trasferta, compensi e premi per la scoperta delle contravvenzioni, trasporto dei corpi di reato ed altre spese per l'esercizio della vigilanza diretta a re-	

Da riportarsi . . . L. 1,160,500. »

	<i>Riporto</i> . . . L.	1,160,500 »
	primere la fabbricazione ed il commercio dei vini artificiali ai sensi della legge 11 luglio 1904, n. 388 . . . . . »	25,000 »
Cap. n. 137.	Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione, indennità ai ricevitori del registro per la vendita delle marche da applicarsi agli involucri dei fiammiferi e delle polveri, e indennità pel rilascio delle bollette di legittimazione e per altri servizi relativi alle tasse di fabbricazione (Spesa d'ordine). . . »	30,000 »
»	172. Personale di ruolo - Lotto (Spese fisse) . . . »	5,000 »
»	183. Personale di ruolo delle coltivazioni dei tabacchi (Spese fisse) . . . . . »	5,000 »
»	185. Personale di ruolo delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi (Spese fisse). . . . »	15,000 »
»	189. Pensione agli operai delle manifatture dei tabacchi e dei magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri (Spese fisse e obbligatorie) . . . . . »	125,000 »
»	192. Premi d'incoraggiamento ai coltivatori dei tabacchi »	5,000 »
»	203. Personale di ruolo delle saline (Spese fisse) . . »	6,000 »
»	206. Pensioni agli operai delle saline (Spesa fissa e obbligatoria) . . . . . »	27,000 »
»	218. Personale di ruolo dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi (Spese fisse) . . . . . »	17,000 »
»	222. Indennità agli impiegati dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi per pesatura, facchinaggio, spese d'ufficio (Spese fisse). . . . . »	10,000 »
»	242. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti al demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192 (Spesa obbligatoria) . . . . . »	4,000 »
»	272. Assegni e sussidi mensili di licenziamento agli operai delle manifatture dei tabacchi . . . . . »	15,000 »
»	276. Affrancazioni di annualità e restituzione di capitali passivi - Asse ecclesiastico (Spesa obbligatoria) »	19,000 »
»	277. Rimborsi di capitali ed affrancazioni di prestazioni prepetue dovuti dalle finanze dello Szato (Spesa obbligatoria) . . . . . »	7,500 »
	Totale delle diminuzioni di stanziamento . . . L.	<u>1,476,000 »</u>

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: « Stazione di granicoltura in Rieti (N. 454).**

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione del disegno di legge che ha per titolo: « Stazione di granicoltura in Rieti ».

Ne do lettura.

(V. Stampato N. 454).

Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

ARRIVABENE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIVABENE. Signori senatori. Alle considerazioni esposte nella relazione dell'Ufficio centrale sul presente progetto di legge ne aggiungo, brevemente, delle altre per dimostrarvi la utilità della stazione sperimentale proposta.

Sino da tempi remoti l'agricoltore ebbe cura di migliorare la semente del grano, praticando la selezione dei granelli e delle spighe al momento della raccolta. Il metodo empirico, che tuttodì si adopera, è quello di sceverare i granelli pesanti da quelli che sono meno nutriti, nell'atto che:

...il grano lanciato dal pieno  
Ventilabro nell'aria si spande;

poi viene passato ai vagli.

Oggi, le spese di coltivazione del frumento sono accresciute al segno, che non vengono rimborsate che a quell'agricoltore il quale ha cura di accrescere la produzione; e per conseguirla, oltre alle concimazioni chimiche egli deve spargere un seme che assicuri alla pianta ragguardevole accestimento, e le proprietà di resistere alle malattie che la insidiano, quella della ruggine in particolare; e la robustezza del fusto, per opporsi allo allettamento cagionato dai venti che sogliono irrompere impetuosi nella stagione, in cui la spiga viene formandosi e la pianta è nel suo massimo rigoglio di vegetazione. Queste qualità sono in parte possedute dal seme che vegeta e cresce nelle coltivazioni in terreni formati da detriti terrosi di boschi e sostanze minerali provenienti dal disfacimento delle rocce, come quelli dell'altipiano di Rieti; oppure in quelli composti da strati alluvionali dell'antico corso dell'Adige a Colonia Veneta, o delle terre feraci che si di-

stendono nel vasto e rinomato Tavoliere delle Puglie.

L'altipiano di Rieti, situato a 400 metri sul livello del mare, avente una estensione di 9600 ettari, gode il beneficio che le acque torbide dei fiumi che lo solcano, straboccando, invadono spesso le campagne e depositando sui precedenti nuovi strati di alluvione, ne rinnovano e ne mantengono la fertilità. Ma un altro fattore naturale per la coltivazione del grano, possiede la valle reatina ed è che, nel clima che vi domina, si mantiene costante l'umidità dell'atmosfera.

Per quanto ho detto, signori senatori, la scelta della località fatta dal ministro per fondare la prima stazione sperimentale di granicoltura in Italia è ottima, sotto ogni aspetto! Così è del pari degno di approvazione che questa stazione proceda alla selezione metodica del grano da seme con rigore scientifico.

Oramai gli agricoltori veggenti in Italia hanno appreso, a proprie spese, che coll'applicazione delle concimazioni chimiche, con la rotazione agraria dei cereali con leguminose, e la profonda aratura del terreno, la selezione empirica del seme non basta più a garantire la qualità e la quantità del raccolto in ciascun ettaro di terreno coltivato; ma essa deve essere accertata dalla investigazione scientifica.

A Rieti fu istituita dal ministro Guido Baccelli una cattedra sperimentale di granicoltura, alla quale venne preposto un giovane diligente e di merito, il prof. Strampelli.

Questo valente uomo, coadiuvato dall'appoggio appassionato e disinteressato dei principi Potenziani, ottenne risultati splendidi, che il distinto prof. Cuboni chiama addirittura meravigliosi; rivolti ad ottenere nuove varietà di grano specialmente adatte al clima dell'Italia centrale e superiore.

L'Inghilterra fu maestra anche in ciò.

Volgono oramai 12 lustri che il maggiore Hallet si dedicò, mediante la selezione, col metodo classico, e ibridando, a creare delle nuove varietà di frumento (il *White Victoria* ad esempio) più proprie alla coltivazione nei paesi nordici perchè molto tardive.

Seguì la Francia, mercè le cure e lo studio assiduo di uomini come il Wilmorin e l'Hormond Desprèz.

La Germania, gli Stati Uniti d'America vennero poi.

In Italia, la prima persona che iniziò una selezione accurata del seme di frumento fu una donna; la signora Marta Martignoni Confalonieri in provincia di Como, che selezionò il frumento di Val d'Olonna.

Oltre la stazione di granicoltura di Rieti, s'interessarono di selezioni e di ibridazioni nel Veneto i signori Fulli Boschetti, a Milano il prof. Fracchia, a Mantova il prof. Canova, titolare di quella cattedra ambulante, che da quattro anni seleziona il frumento di Cologna Veneta, con metodo fisiologico, basato sulla germinazione.

È quindi degno di lode il ministro che presentò questo progetto di legge, il quale implica una lieve spesa del tesoro, in confronto agli immensi benefici che la stazione sperimentale di granicoltura in Rieti darà all'industria agricola.

Ed io esprimo oggi un voto, signori senatori, che tra non molto abbiano da essere impiantate, per opera dello Stato, altre stazioni consimili; l'una a Foggia, centro agricolo del Tavoliere delle Puglie, la terza a Cologna Veneta, per istudiare nuove razze o varietà di frumento adatte ai climi delle regioni della Valle Padana, del Veneto e dell'Italia meridionale.

Con questa speranza io raccomando, signori senatori, alla vostra approvazione questo utile e fecondo progetto di legge nell'interesse dell'agricoltura nazionale.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Non devo e non sento il bisogno di confortare con la mia parola questo disegno di legge. Ma verrei meno ad un dovere di cortesia se non ringraziassi l'Ufficio centrale ed il relatore dell'efficace ausilio che gli hanno dato, e in ispecie il senatore Arrivabene, il quale con la sua singolare competenza ne ha posto in luce la utilità.

Nessuno meglio di lui, tanto colto e studioso di cose agrarie, avrebbe saputo porre in evidenza i vantaggi che deriveranno alla granicoltura dalla istituzione che verrà attuata mercè

il disegno di legge sottoposto oggi alle deliberazioni del Senato.

Nel presentarlo al Parlamento, io fui guidato dal pensiero e dalla speranza di rendere migliore, più larga e remuneratrice la produzione del grano, il cui consumo, a differenza di altre produzioni, è in continuo aumento, e che meglio si conviene a tanta parte delle nostre terre.

Si è già progredito molto; e se non siamo ancora giunti a far ripigliare a questa coltivazione il posto che un tempo occupava in confronto con quella di altri paesi, ha di certo migliorato ed in alcuni luoghi notevolmente; tanto la media del prodotto è in aumento. La dimostrazione, confortata da dati di confronto con altri Stati, da considerazioni scientifiche, da considerazioni pratiche che ha fatto l'onorevole Arrivabene della utilità di questa istituzione, lo è anche dai risultati finora ottenuti, tali da farla maggiormente apprezzare dal nostro paese agricolo.

Ed io posso dare l'assicurazione all'onorevole Arrivabene che è mio fermo proposito, in quanto me lo consentiranno i mezzi finanziari, dei quali potrò disporre, di fortificare e rinvigorire le stazioni agrarie, fattori potenti di progresso per la feconda arte dei campi. E già sta davanti alla Camera un altro progetto di legge per una stazione di agrumicoltura e di frutticoltura, la quale servirà per introdurre nel Mezzogiorno d'Italia i migliori metodi di cultura arborea, a fine di aumentare le sorgenti di ricchezza e di benessere di quelle popolazioni. Ed è mettendoci su questa via che noi potremo ancora una volta parlare con orgoglio dell'agricoltura italiana e farla ridiventare come dev'essere, fonte sicura di agiatezza e di prosperità. (*Bene, approvazioni*).

MELODIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MELODIA, *relatore*. Io non avrei bisogno di aggiungere nulla; il collega senatore Arrivabene ha così autorevolmente, e con tanto eloquenza, svolte le ragioni per le quali è necessario votare questo disegno di legge che la mia parola sarebbe assolutamente inutile, e non dovrei che ripetere, e malamente, quello che tanto meglio di me ha detto il senatore Arrivabene. Solo ho chiesto la parola per pregare l'onorevole ministro di voler ripetere nel Senato quella stessa assicurazione che ha dato all'Uf-

fficio centrale, vale a dire che alla dipendenza della nuova stazione di granicoltura che si erige in Rieti, egli farà fare degli esperimenti nelle diverse provincie, perchè, come ho detto nella relazione, non basta avere un seme buono per una località, bisogna cercare che questo seme sia buono ed adattabile ai diversi climi e alle diverse condizioni delle terre delle singole regioni italiane.

L'altra interrogazione da noi fatta all'onorevole ministro, e alla quale il ministro ha risposto, come chi ha letto la relazione potrà vedere, riguarda i mezzi necessari. È indubitato che la somma di 15,000 lire che sono state stanziata per questa stazione di granicoltura pare deficiente, per lo meno non corrispondente ai grandi vantaggi che questa stazione potrà portare al paese.

Il ministro rispose esaurientemente, ma io lo pregherei di qui ripetere quello che ha detto, perchè naturalmente queste risposte date al Senato possono avere un'importanza maggiore, e che voglia assicurare il Senato che anche la pochezza dei mezzi non impedirà che possano essere fatti degli esperimenti per l'adattamento dei diversi semi nelle diverse regioni d'Italia. Dopo ciò non mi resta che ringraziare, a nome mio personale e a nome dell'Ufficio centrale, l'onorevole ministro e l'onorevole Arrivabene che hanno voluto trattare l'Ufficio centrale molto cortesemente e gentilmente.

SONNINO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SONNINO. Mi dispiace di portare una nota dissonante in questo coro di lodi, ma non mi è possibile dividere l'entusiasmo degli oratori che mi hanno preceduto.

L'intento di questo disegno di legge è di migliorare i semi e di creare coll'ibridismo delle nuove varietà.

Da molti anni coloro che vogliono migliorare il seme tengono un facile sistema e il solo possibile per ora; cioè quello di prendere le spighe più alte e più belle e poi vagliarne perfettamente i granelli. Con queste operazioni essi ottengono un ottimo risultato poichè hanno uno o due punti di più sul prodotto di quello che si avrebbe prendendo la medesima qualità senza selezione. Un'altra pratica encomiabile è quella di trasportare i semi (non ostante i dubbi che sono espressi nella relazione) da un punto all'altro

o dalla collina al piano e viceversa; questo sistema dà un guadagno di un altro punto almeno. Sotto questo rapporto io non so che cosa potrà fare di più la nuova stazione che si vuole impiantare.

Ma vi è la grande promessa dell'ibridismo!

Ora questo nuovo problema ci porterà in quel campo senza fine, in quella confusione che si è verificata con le qualità delle viti americane; che ha fatto perdere l'orientazione a coloro che si erano già avviati sopra un buon sentiero, come ebbi occasione di accennare altra volta in Senato.

Questi ibridismi sono difficilissimi, perchè il grano, fra tutte le granaglie è il più tetragono alla legge dell'ibridismo. Questo spiega perchè possiamo coltivare per secoli due qualità di grano prossimi uno all'altro senza alcun pericolo di imbastardimento.

Così abbiamo i grani misti che continuano ad essere misti, e mai finisce una qualità di predominare sulle altre. Questa questione dell'ibridismo sarà una cosa interessantissima dal punto di vista scientifico e teorico, ma non vedo che sia facile di raggiungere un pratico risultato per l'agricoltura. La ragione che in Italia il grano non rende quanto in altri paesi d'Europa (è questo innegabile) non dipende nè dalla qualità del grano, nè dalla qualità del coltivatore, ma da condizioni climatiche che sono tali da non permettere un prodotto maggiore, non assoluto, ma relativo entro i limiti del tornaconto; perchè si può naturalmente ottenere un prodotto eccezionale come sperimento scientifico, ma non si raggiunge lo scopo della convenienza e l'equilibrio tra il maggior prodotto e la spesa che costa. Questa è una condizione dell'Italia contro cui è inutile lottare.

Io ho fatto venire una qualità inglese lo *Square Head* che non si alletta, per provare di concimarla fortemente e ottenere quelle trenta o trentatre volte la sementa che si raggiunge nel Nord della Francia e dell'Inghilterra. Questo ha lo stelo fortissimo e resistente ad una abbondante concimazione, ma il risultato finale in granella fu deplorabile, perchè la quantità di umidità voluta dalla pianta mancò e, con tutte le cure possibili, il frutto fu scarso.

Ho fatto venire, per citare un altro caso, il seme *Noè*, vantato il migliore per collina, seme selezionato di primo grado. Ebbene devo con-

venire che questo diede risultati splendidi; lo provai nel Chianti, dove abbiamo un paese montagnoso, e come dico, diede buoni risultati, anzi ottimi il primo anno, il secondo un po' meno. Tutto il Chianti s'interessò della cosa e fu presto tutto invaso da questo Noè. Ma l'entusiasmo durò poco e sono andato ultimamente per ricercarlo e non vi fu modo di ritrovarlo perchè dopo il secondo e terzo anno ha dato tali miserabili risultati che tutti l'hanno abbandonato.

Questo che cosa prova?

Che vi sono delle qualità locali, le quali possono essere talvolta superate, ma che alla lunga sono quelle che rendono meglio di tutte.

Queste possono essere migliorate, mentre è poco utile far venire qualità forestiere di altre regioni o cercare nuovi ibridismi che facilmente degradano.

Ormai si è formata quella specie di equilibrio tra il grano indigeno e la produzione, che le condizioni climatiche e telluriche permettono, ed i soli miglioramenti che si possono sperare sono quelli che dipendono dalla cernita delle spighe, dalle operazioni del vaglio, dal cambiamento di suolo e dalle cure sul campo. Dunque non credo che sia colpa degli uomini, nè del grano, ma delle condizioni atmosferiche, se non raggiungiamo quei risultati che si verificano altrove.

E del resto se 200 milioni ci costa il grano che ci manca, ben maggiore è la spesa che sopporta l'Inghilterra. Ma ciò che significa? Facciamo quelle colture che ci rendono di più e non ci curiamo se il grano verrà da Odessa, dall'Australia o dall'America. Non intestiamoci in una coltura, la quale non deve essere quella specifica per l'Italia. Questa coltura di fatto, non predomina che in quelle provincie disgraziate dell'Italia meridionale dove non c'è la coltura intensiva e non c'è neanche una coltura variata di avvicendamento per mancanza anche di bestiame; e dove ora purtroppo si incomincia ad abbandonare anche il grano per la continua emigrazione. Nonostante le scuole e le cattedre di agricoltura e quelle ambulanti, si torna in alcune provincie alla pastorizia per mancanza assoluta di braccia.

Dunque questo progetto di legge è uno di quelli che rispondono perfettamente ad un sentimento rettorico generale, ma non è affatto pra-

tico, e fa la pari con quelle scuole e cattedre ambulanti che si istituiscono in paesi spopolati. Esse saranno ottime nell'alta Italia dove vi sono capitali, animali e genti, ma dove mancano questi tre elementi non rappresentano che inutile spesa ed amara ironia.

Così pure per le ragioni dette, mi sembra che l'istituzione di questa scuola a Rieti, senza un chiaro scopo in vista, sia un sicuro spreco di denaro e lascerà il tempo che trova. L'unica utilità la risenteranno i professori e gli addetti che vi saranno nominati. (*ilarità*).

ARRIVABENE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ARRIVABENE. Duole a me, signori senatori, e profondamente, udire dalla bocca di un rappresentante della regione che ha dato Cosimo Ridolfi all'agricoltura italiana, un pessimismo che già egli aveva manifestato nella discussione relativa alle cattedre ambulanti di agricoltura in sede del bilancio di agricoltura, industria e commercio.

Mi duole doppiamente perchè l'onorevole senatore Sonnino col suo pessimismo indomato (*ilarità*), tende a gettare un dubbio sulla utilità della istituzione di una stazione di granicoltura in Rieti, che sarebbe la prima che sorge in Italia; mentre tutte le altre nazioni, che producono fortemente ogni genere di cereali, ma specialmente il frumento, ne fondarono un numero ragguardevole.

L'attribuire poi ad un *sentimento rettorico* la fondazione di una stazione di granicoltura, che tra i suoi studi ha quello delle esperienze di ibridazione, è una esagerazione classica!!

Si direbbe che l'onor. Sonnino, me lo consenta, sia un agricoltore che va tratto tratto sulle proprie terre e non vi dimora nelle stagioni dei lavori a sorvegliare e osservare; ma così alla sfuggita guarda che cosa accade. Lo ha detto egli stesso poco fa, parlando del grano a Rieti, che ha osservato passando in treno ..

SONNINO. No, non ho detto questo.

ARRIVABENE... Allora avrò compreso male. Ad ogni modo, se l'onor. Sonnino dimorasse nelle sue terre, apprenderebbe che le lotte che l'agricoltura italiana sostiene per uscire dalla coltivazione empirica e avviarsi a quella razionale, sono assolutamente il frutto dell'innesto che è avvenuto fra i trovati della scienza e l'agricoltura; innesto di un ramo giovane so-



pra il vecchio tronco delle consuetudini agrarie. Felice innesto, che crescendo farà assurgere a maggiore utilità pubblica ed economica la grande industria che noi possediamo da secoli, l'industria agricola.

L'onor. Sonnino ha accennato ai semi esteri, ed ha ragione.

Sono tutti semi tardivi, delle regioni nordiche di Europa dove abbonda l'umidità; e si sa che il cereale grano, è appunto quello che ha bisogno di maggiore umidità per poter crescere e dare maggior prodotto. Ma che vuol dire ciò? Vuol dire che questa Italia che fu un tempo chiamata il granaio d'Europa, non debba avere in sé tutte le qualità di terreno, di semi, di clima, per potere arrivare a produrre più di quanto produca oggi; e che adagio adagio non si possa emancipare dall'acquisto di frumento all'estero?

Chi ha visitato in passato le stazioni sperimentali governative, avrà osservato che in un campo diviso coi metodi più acconci e razionali, si coltivano infinite qualità di grano. Ebbene, onor. Sonnino, le qualità forestiere, come è naturale, non apparivano rigogliose come le qualità indigene, e davano scarsi risultati; mentre invece quelle nostrali, selezionate allora non con metodo scientifico, come si proporrebbe la stazione di Rieti, e come opera di già in piccola parte, ma con metodi empirici, si mostravano già promettenti. E questo vuol dire che dobbiamo oggidì procedere col consiglio della scienza a selezionare le specie italiane per poter avere qualità di grano resistente alle malattie cui va soggetto e avere maggiori prodotti; anche per accrescere la quantità di concimi chimici che al grano si potrebbe dare senza danneggiarlo. Sembra a me che una stazione che ha il compito di avviarci a trovare altre specie di grano, come fecero la Francia e l'Inghilterra, merita assolutamente l'appoggio del Senato. Lo merita anche perchè, come già dissi, venne scelta appunto la regione più propria nell'Italia, quella che giace nell'altipiano di Rieti a 400 metri sul livello del mare e che ha un gran beneficio, quello che gode anche il delta inferiore del Nilo; il quale disalveando ogni anno depone, sopra gli strati alluvionali antichi, altri nuovi, feracissimi. Così il Velino e i piccoli suoi affluenti, quasi annualmente coprono

le campagne reatine, lasciandovi il limo dove si coltiva quel grano che resiste alla ruggine.

Ora, onorevole Sonnino, quando già constatiamo che l'alta Italia si giova anche del seme reatino, mi pare che ciò sia la più bella dimostrazione che non poteva il ministro di agricoltura scegliere località migliore per fondare una stabile stazione alle esperienze di granicoltura.

Del resto io accennai inoltre alla grande utilità di stabilire altre stazioni nell'Italia meridionale, quasi nel centro del Tavoliere delle Puglie, per avere appunto anche là grani selezionati e delle nuove specie col metodo dell'ibridismo, e poter avere qualità più forti e resistenti; e così per la valle Padana e per il Veneto ponendo una stazione a Cologna Veneta, ecc. Ora, queste sono prove, da cui già si sono avuti ottimi risultati per la quantità e qualità. Del resto, onorevole Sonnino, è norma di pratica agraria che i semi di qualsiasi coltivazione a cereali debbano essere, dopo un certo periodo di anni, cambiati. Non è possibile continuare con lo stesso seme, perchè altrimenti si hanno quei grani che avete voi in Toscana e che, come l'antico grano, così detto gentile, subiscono un deterioramento fisiologico, perchè appunto la selezione non si pratica quasi mai. Ma il veggente agricoltore, praticando le selezioni o mutando la specie, ha invece il risultato cui ho accennato.

Ad ogni modo, io credo che l'onorevole Sonnino, nel cui animo sta il sentimento altissimo che l'agricoltura italiana possa raggiungere, anche in fatto di prodotto di grano, la mèta alla quale essa aspira, non porrà ostacolo alla fondazione della stazione che venne ideata e proposta. Stazione la quale è già preceduta da una cattedra speciale, e debba compiere il fine suo: quello di studiare le qualità di grano più proprie per conseguire un aumento ragguardevole di produzione del frumento nel nostro paese.

MELODIA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MELODIA, *relatore*. Sebbene anche questa volta la mia parola possa sembrare inutile perchè il senatore Arrivabene prevenendomi ha con molta lucidezza ed eloquenza combattute le idee esposte dal senatore Sonnino, pur tuttavia crederei di mancare al mio dovere, se dopo aver

pregato il Senato a nome dell'Ufficio centrale di dare voto favorevole a questo disegno di legge, non rispondessi alle osservazioni svolte dal senatore Sonnino, al cui pessimismo, ripeterò la parola pronunciata dal collega Arrivabene, non saprei opporre altro che il mio straordinario ottimismo. (*Approvazioni*).

Egli ha detto di non aver fiducia nei miglioramenti agricoli che possono derivare dai progressi della scienza ed io invece attendo appunto dalla scienza il mezzo per vedere la nostra agricoltura assurgere all'altezza desiderata, aumentando il benessere del paese in generale e degli agricoltori in particolare.

E sono a ciò confortato da quello che ho potuto personalmente constatare. Io che sono forse più vecchio, o meno giovane di lei, onorevole Sonnino, ricordo quando generalmente la produzione del grano non sorpassava abitualmente il tasso di 7 od 8 ettolitri per ettaro. Ora invece quegli agricoltori che hanno avuto più fede di lei e che hanno accettato i suggerimenti della scienza, praticando sistemi un poco più razionali, hanno potuto ottenere la media di 13 o 14 ettolitri ad ettaro.

Ella, onorevole Sonnino, non crede agli effetti d'una selezione eseguita con rigore scientifico, e preferisce quella, come ha detto, che si fa dagli agricoltori pratici scegliendo le spighe più alte.

Me lo perdoni, onorevole Sonnino, da lei così colto, così intelligente, appassionato dell'agricoltura, della quale abbiamo tante volte parlato assieme, questa non me la sarei veramente aspettata. Le pare che il sistema da lei enunciato sia una selezione, e non un atto empirico che può perdonarsi ad un contadino analfabeta, ma che non può certo consigliarsi ad agricoltori intelligenti.

Ella non crede all'ibridismo mercè la fecondazione artificiale, ma, volgendo l'occhio intorno, dovrà certamente essere colpito dalla fede che ora le manca.

Se i nostri antenati vissuti nei secoli passati potessero rivivere adesso, certamente resterebbero ben meravigliati vedendo tanti fiori e tanti frutti a loro sconosciuti. Donde tutte queste specie nuove se non dalla fecondazione di fiori disparati fatti o dal caso o dalla scienza, la quale pel continuo progresso può farlo con maggiore rapidità e con scopi determinati?

Può ella, onor. Sonnino, mettere in dubbio quanto è oramai a conoscenza di tutti per gli esperimenti felici fatti in Europa, in America ed anche nel Giappone che con la fecondazione artificiale immettendo il polline d'una varietà nel fiore dell'altra, dal quale sono state tratte le antere, si ottengono tipi che hanno le qualità ed anche i difetti dell'una e dell'altra specie? Che continuando con nuove fecondazioni e con metodiche selezioni, si può giungere ad ottenere varietà che prendendo il buono delle due specie accoppiate, elimini i difetti delle une e delle altre?

Si è parlato del grano reatino, il quale possiede certamente la preziosissima qualità di resistere agli attacchi della ruggine, ma (me lo perdoni il senatore Arrivabene) è una delle varietà più soggette all'allettamento. La stessa sua abitudine a germogliare e vivere nell'umido se lo fa resistente alla ruggine, rende il suo stelo tanto debole che facilmente alletta.

Lo studio al quale si è dedicato con grande interesse la cattedra ambulante di Rieti, e che dovrà essere continuato con maggior cura, per i maggiori mezzi dalla nuova stazione, è quello appunto di trovare un tipo che unisca ai meriti del grano reatino, quello di avere lo stelo più forte.

Io non ho alcuna speranza, onorevole Sonnino, di potere con le mie parole farlo ricredere, ma mi auguro che nel Senato non trovi seguaci, e che questo disegno di legge, dal quale tanto bene può venire alla cerealicoltura, sia da tutti gli altri colleghi votato.

Trovo nelle stesse parole pronunziate dal senatore Sonnino un argomento in favore della bontà di questa legge. Egli, mentre diceva di non aspettare nulla di bene da una selezione fatta scientificamente e dall'ibridismo, ha soggiunto che il sistema di mutare i semi facendoli venire da altre regioni, non ha portato vantaggio alcuno.

Ci ha raccontato ch'egli ha provato diversi semi venuti da regioni anche estere senza ottenere alcun risultato benefico.

Ma è appunto lo studio diligente fatto secondo i dettati della scienza per ricercare tipi di seme adatti alle diverse nature di suolo, quello che si propone la nuova stazione, ed io ho piena fiducia che lo scopo sarà raggiunto. E me ne affida specialmente il valore del pro-

fessore Strampelli già citato dall' amico Arrivabene, il quale ha già dimostrato quanto da lui si può ottenere.

Io prego perciò il Senato di non tener conto dell' opposizione sollevata dal senatore Sonnino e di votare il disegno di legge. (*Approvazioni vivissime*).

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Non potrei non rispondere all' invito cortese rivoltomi dal mio amico l' onorevole relatore, pur avvertendo che non ripeterei qui le dichiarazioni fatte all' Ufficio centrale, perchè pareva bastasse l' averle esso riferite nella relazione. Ma, poichè lo si desidera, non esito a dichiarare che intendo facilitare ed estendere a diversi luoghi gli esperimenti della stazione agraria. Ricordo, che aderendo al desiderio di uno degli uomini più benemeriti della Società degli agricoltori italiani, l' on. deputato Cappelli, io posi a sua disposizione il direttore della scuola di Rieti perchè facesse quegli esperimenti negli Abruzzi.

Nè sono i soli che si fanno. Il ministro delle finanze mi dice che, avendoli fatti con grano selezionato di Rieti, raccolse 23 sementi, mentre la media della Basilicata è notevolmente inferiore.

Relativamente alla somma stanziata in questo disegno di legge, la reputo sufficiente, anche perchè, occorrendo, potrò disporre di stanziamenti d' altri capitoli del bilancio, dei quali si fa cenno nella relazione. Certamente mi sarebbe piaciuto avere disponibili maggiori fondi, ma è noto quanti e quali siano i bisogni dei servizi dipendenti dal Ministero. Con lo stato di previsione per il futuro esercizio ho cercato di avere mezzi che mi consentano di provvedervi almeno in parte. Domandai molto, pur dovendomi contentare di ciò che mi fu possibile ottenere, che, del resto, non fu poco.

L' onorevole Sonnino si mostra molto scettico sugli effetti della istituzione che dovrebbe sorgere in Rieti e ha confortato il suo scetticismo con argomenti e dubbi, ai quali parmi abbiano esaurientemente risposto gli onorevoli senatori Arrivabene e Melodia. Nè io avrei bisogno di aggiungere altro.

Non credo ai miracoli e tanto meno ai mi-

racoli delle trasformazioni agrarie, le quali non possono essere che frutto di lavoro lungo, paziente ed intelligente. E dico intelligente, poichè la pratica nell' agricoltura dev' essere illuminata dal sapere.

Chi al pari dell' onor. Sonnino pensa che si possano ottenere reali progressi nell' agricoltura senza l' ausilio delle indagini e delle scoperte scientifiche, applicate alla pratica di essa, è condannato agli insuccessi, di cui egli ci ha dato oggi, con i fatti da lui ricordati, la conferma e l' esempio. L' onor. Sonnino può assicurare che gli insuccessi nelle prove e negli esperimenti, dei quali ha parlato, li avrebbe avuti, se gli esperimenti stessi fossero stati illuminati dalla scienza.

Egli ha lamentato che siasi voluto dare larga diffusione alla coltura del grano anche in luoghi inadatti, ed egli rammentava che perciò il prodotto non fu remuneratore. È giusto, ed ha ragione; bisogna adattare ogni coltura alle condizioni speciali del suolo, e questo non può essere che il risultato di studi e di indagini e non il risultato del solo empirismo. Certamente gli esperimenti agrari fatti empiricamente sono dannosi, perchè di rado sono coronati dal buon esito; e l' insuccesso arresta ogni progresso, principalmente in una classe di persone, la quale è molto difficile a tentare il nuovo ed è molto restia a rinunciare a metodi inveterati ed antichi. (*Bene*).

Quindi io confido che l' onorevole Sonnino, il quale non meno di noi ha affezione alla terra ed ama l' agricoltura, riconosca che a torto osteggia un' utile e feconda istituzione.

Io mi auguro, ed egli si associerà all' augurio, che i fatti smentiranno le sue paure e il suo pessimismo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ora si passa alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

È istituita in Rieti una Stazione sperimentale di granicoltura, la quale avrà per fine di studiare, mediante sperimenti in laboratori e sui campi, quanto concerne la coltura del frumento ed altri cereali nell' intento di migliorarne ed aumentarne la produzione.

La Stazione anzidetta si occuperà anche della ricerca di razze e varietà, resistenti agli attacchi parassitari e meglio adatte ai nostri climi.

(Approvato).

#### Art. 2.

Il personale della Stazione si comporrà:

a) di un direttore ordinario con lo stipendio annuo di lire 5000;

b) di due assistenti con lo stipendio annuo di lire 1800 l'uno e di lire 1200 l'altro;

c) di un assistente tecnico con le funzioni di capo-coltivatore e con lo stipendio di lire 1200.

Questo personale sarà nominato conforme alle norme stabilite dalla legge 6 giugno 1885, n. 3141.

Il ruolo organico del personale subalterno e di servizio sarà stabilito con apposito decreto ministeriale.

(Approvato).

#### Art. 3.

Alla spesa relativa sarà provveduto col fondo di lire 15,000, stanziato sul capitolo 31 (allegato A) dello stato di previsione 1906-907 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Il municipio di Rieti fornirà i locali occorrenti alla Stazione provvedendo alla illuminazione e riscaldamento di essi ed alla relativa manutenzione.

(Approvato).

Questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

#### Sull'ordine del giorno.

CAVALLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVALLI. Vorrei pregare il signor Presidente di voler tenere al suo posto, come era prima, il disegno di legge che riguarda il concorso dello Stato nelle spese per la settima Esposizione internazionale di arte nella città di Venezia.

Questo progetto era già messa all'ordine del giorno in primo posto, ed ora è divenuto quattordicesimo, e non so perchè venga così spostato.

È un progetto semplicissimo, è vero, ma che deve essere approvato presto; quindi prego che sia messo all'ordine del giorno della seduta di lunedì.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, consento nel desiderio espresso dal senatore Cavalli.

Leggo ora l'ordine del giorno per la seduta di lunedì alle ore 15:

I. Coordinamento e votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Riposo settimanale (N. 390-A).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Maggiori assegnazioni in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1906-907 (N. 551);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1906-1907 (N. 556);

Spese per le truppe distaccate in Oriente (Candia) durante l'esercizio 1906-907 (N. 542).

Approvazione di una convenzione col municipio di Torino aggiunta a quella del 14 novembre 1904 relativa a permuta di immobili (N. 541);

Concorso dello Stato nelle spese per la settima Esposizione internazionale d'arte nella città di Venezia (N. 532).

III. Votazione per la nomina di due componenti della Commissione di finanze.

IV. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti relativi alle tombole e lotterie (N. 463);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su vari capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1906-1907 (N. 555);

Stazione di granicoltura in Rieti (N. 554).

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Nomina di una Commissione con l'incarico d'indagare sui servizi dipendenti dal Ministero della guerra (N. 566 - *urgenza*);

Modificazioni all'art. 3, n. 5, della legge 12 dicembre 1875, n. 2837, che istituiva due

Sezioni temporanee di Corte di cassazione in Roma (N. 400 - *Seguito*);

Costituzione in comune autonomo della frazione Vallefredda (da S. Andrea) in provincia di Terra di Lavoro (N. 511);

Costituzione in comune autonomo della frazione Collepasso (N. 513);

Aggregazione del comune di Canneto sull'Oglio alla pretura di Piadena (N. 563);

Distacco della frazione di Palagianello dal comune di Palagiano e costituzione in comune autonomo (N. 546);

Approvazione di maggiori assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1906-1907 (N. 550);

Sessione di esami di abilitazione all'insegnamento delle lingue straniere (N. 523);

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1901-902 (N. 223);

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1902-903 (N. 224);

Modificazioni alla legge 19 giugno 1902, n. 242, sul lavoro delle donne e dei fanciulli (N. 327);

Concessione di mutui di favore alle Regie scuole speciali e pratiche di agricoltura (N. 498);

Operazioni bancarie sui titoli emessi dai Magazzini generali dello zolfo in Sicilia (Numero 539);

Approvazione di eccedenze d'impegni su

alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per gli esercizi finanziari 1899-900, 1900-901, 1901-902, 1903-904, 1904-905 e 1905-906 (N. 549);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1906-1907 (N. 553);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1906-907 (N. 552);

Autorizzazione di spese per opere pubbliche, ripartizione di stanziamenti e trasporti di fondi negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi finanziari 1906-907 e 1907-908 (N. 540);

Provvedimenti sul rimborso del residuo credito della provincia di Pavia per la ritardata applicazione del nuovo catasto (N. 559);

Convenzione internazionale firmata all'Aja il 21 dicembre 1904 intesa a facilitare la missione delle navi ospitaliere in tempo di guerra (N. 530).

La seduta è sciolta (ore 18 45).

Licenziato per la stampa il 7 giugno 1907 (ore 19.30)

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche